

ORIENTAMENTI
DELLA PROCURA
GENERALE DELLA
CASSAZIONE SULLA
COMPETENZA
TERRITORIALE
(AGGIORNATI A
SETTEMBRE 2024)

A cura del
Procuratore
generale aggiunto
dottor Alfredo
Pompeo Viola, in
collaborazione
con i sostituti
Procuratori
generali dottori
Giuseppina
Casella, Mariella
De Masellis,
Marilia Di Nardo,
Gianluigi Pratola,
Elisabetta
Ceniccola, Fulvio
Baldi, Antonietta
Picardi, nonché
con la dottoressa
Paola
Mastroberardino,
già in servizio
presso questo
Ufficio.

Sommario

PREMESSA	6
PARTE PRIMA: Orientamenti di natura procedimentale	6
1.Regole generali per la proposizione dei contrasti	7
2. Principi generali in tema di competenza territoriale	8
2.1. Gerarchia dei criteri.....	8
2.2. Estrema sussidiarietà dell'art. 9, comma 3, c.p.p.	8
3. La competenza per connessione	8
3.1. Reato più grave.....	8
3.2. I reati meno gravi o successivi.....	9
3.3. L'individuazione del reato più grave.	9
3.4. I reati di cui all'art. 51 c.p.p.....	10
3.5. L'art. 12 lettera b) c.p.p.	10
3.6. L'art. 12 lettera c) c.p.p.	10
3.7. Giudice di pace e altro giudice.	10
3.8. Connessione e archiviazione	11
4. I reati procedibili a querela 4.1. Connessione e condizione di procedibilità	11
5. La competenza ex art. 11 c.p.p.	12
5.1. Assunzione formale della qualità.....	12
5.2. Presupposti spaziali e temporali dell'esercizio delle funzioni	12
5.3. Procedimento di cognizione	13
5.4. Modello 45.....	13
5.5 Modello 44.....	13
5.6. Cessazione dall'ordine giudiziario.....	13
5.7. Competenza per connessione	13
5.8. Magistrati onorari.....	14
5.9. Giudici di pace	14
5.10. Magistrati della D.N.A.A.	14
5.11. Magistrati militari.	14
6. Il contrasto dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.	14

7. Gli effetti di un provvedimento giudiziale sulla competenza	14
7.1. Denuncia di conflitto	14
7.2. Ordinanza di incompetenza.	15
7.3. Rapporti tra ordinanza di incompetenza e decisioni <i>ex art. 54 c.p.p.</i>	15
8. La liquidazione degli onorari professionali	16
9. Giurisdizione ordinaria e militare	16
9.1. Applicabilità della disciplina dei contrasti	16
9.2. Contrasti tra la Procura Militare e la Procura presso il Tribunale di Roma	17
9.3. Connessione	17
9.4. Reato più grave	17
9.5. Fatto identico: nozione	17
10. La particolare situazione di contrasto tra Uffici della Procura generale in tema di illeciti disciplinari commessi da appartenenti alla polizia giudiziaria	17
PARTE SECONDA: Le categorie di delitti	17
11. I reati contro il patrimonio	17
11.1. Truffa (art. 640 c.p.)	17
11.1.1. Ipotesi ricorrenti	18
11.1.2. La truffa on line	19
11.2. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)	20
11.3. Frode informatica (art. 640 ter c.p.)	20
11.4. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 <i>quinquies</i> c.p.)	21
11.5. Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)	21
11.6. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642 c.p.)	21
11.7. Circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.)	22
11.8. Usura (art. 644 c.p.)	23
11.9. Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)	23
11.10. Ricettazione (art. 648 c.p.)	24
11.11. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)	25
11.12. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	25
11.13. Autoriciclaggio (art. 648 ter.1. c.p.)	25

12. Altre tipologie di condotte truffaldine	25
12.1. La frode sportiva.....	26
12.2. L'assunzione di sostanze dopanti.....	26
12.3. Il reddito di cittadinanza	26
12.4. Il Reddito di emergenza.....	27
13. I REATI DI FALSO	27
13.1. Il falso ideologico.....	27
13.2. La falsità materiale commessa dal privato in certificati e autorizzazioni amministrative	28
13.3. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi	28
13.4. L'importazione di prodotti con segni falsi.....	29
13.5. Sostituzione di persona	29
13.6. Falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.....	29
14. Le diffamazioni a mezzo stampa, a mezzo TV ed a mezzo Internet	29
14.1. Il reato di diffamazione a mezzo stampa.....	29
14.2. Il reato di diffamazione commesso con il mezzo della trasmissione televisiva.....	30
14.3. Il reato di diffamazione via internet	31
15. I reati associativi	32
15.1. Premessa.....	32
15.2. Connessione con altri reati e competenza territoriale per il reato associativo.....	32
16. I reati contro la P.A.	33
16.1. Corruzione ex art. 319 c.p.....	33
16.2. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	34
16.3. Vendita di bene sequestrato e luogo di consumazione del reato di cui all'art. 334 c.p.	34
17. I reati informatici.....	34
17.1. L'accesso abusivo a sistema informatico o telematico di cui all'art. 615-ter c.p.	34
18. Reati contro la persona	35
18.1. Le lesioni colpose.....	35
18.2. I maltrattamenti.....	36
18.3. Lo stalking	37

18.4. Art. 612-ter c.p. (Revenge porn) e divulgazione o pubblicizzazione del materiale pedopornografico commessa per via telematica (art. 600-ter c.p.)	37
18.5. Sottrazione e trattenimento di minori all'estero	38
18.6. Adescamento di minore	39
19. Reati tributari.....	39
19.1. Occultamento di scritture contabili	40
19.2. Omesso versamento dell'Iva	40
19.3. Indebita compensazione.....	41
19.4. L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.....	41
20. Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri	41
21. L'omesso versamento dei contributi INPS	41
22. I reati ambientali	41
22.1. Reati concernenti i rifiuti.....	42
22.2. Reati concernenti l'inquinamento atmosferico	42
23. I reati in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.....	42
24. I reati della crisi d'impresa	44
24.1. Premessa.....	44
24.2. I reati di bancarotta pre-liquidazione giudiziale commessi dall'imprenditore commerciale o dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società in liquidazione giudiziale	45
24.3. I reati di bancarotta post-liquidazione giudiziale	46
24.4. Gli altri reati	46
24.5. I reati di cui agli artt. 344 e 345 C.C.I.I.....	47
24.6. I reati societari e finanziari	47
PARTE TERZA	48
25. La competenza nella fase esecutiva	48
25.1. La competenza nel caso di messa in esecuzione di provvedimenti emessi da giudici diversi	48
25.2. Questioni specifiche.....	49
25.2.1. Giudice dell'esecuzione e ordine di demolizione	49
25.2.2. Giudice dell'esecuzione e conversione della pena pecuniaria inesigibile	49

PARTE QUARTA	50
26. Le misure di prevenzione.....	50

PREMESSA

La Procura generale della Corte di cassazione, a partire dal 2014, dirama a tutti gli uffici del pubblico ministero un *vademecum* illustrativo degli orientamenti consolidati da essa adottati.

Lo scopo è quello di favorire la conoscenza, in particolare negli uffici inquirenti di primo grado, delle opzioni ermeneutiche prescelte dalla Procura generale in tema di applicazione delle norme processuali in materia di contrasti dettati dagli artt. 54 ss. c.p.p.

Tanto anche al fine di consentire ai magistrati del pubblico ministero dell'intero territorio nazionale di conoscere l'esito prevedibile del contrasto da eventualmente sollevare, così da poter valutare l'effettiva necessità di ricorrere – sulla base della questione che in concreto si pone – all'intervento regolatore del pubblico ministero di legittimità, trattandosi di una fase comunque incidente sulla ragionevole durata del procedimento e, pertanto, tale da imporre all'autorità procedente un'attenta verifica circa l'esistenza dei presupposti per innescarla.

L'ultima edizione del *vademecum* risale al dicembre 2022 e i mutamenti normativi e giurisprudenziali nel frattempo intervenuti ne impongono l'aggiornamento.

Accanto alla citata necessità ve ne è un'altra, costituita dall'esigenza di semplificare le indicazioni in precedenza fornite.

A quest'ultimo riguardo va osservato che, trattandosi di uno strumento operativo di carattere generale – e fatta salva la necessità di risolvere le questioni che si pongono di volta in volta e sul piano concreto, essendo le questioni di competenza risolubili sulla base di plurime combinazioni di fattori attinenti alla ricostruzione del fatto processuale nella sua dimensione empirica e storica (in tal senso Cass., Sez. 6, ordinanza n. 31809 del 10 maggio 2023, Rv. 285089) – è parso opportuno ispirarsi a criteri di sinteticità indicando i criteri applicabili in relazione alle diverse fattispecie normative in modo chiaro e prescindendo, ove possibile, dal riferimento a tutte le argomentazioni di natura giuridica, desumibili in primo luogo dalla giurisprudenza di legittimità, che hanno condotto alla scelta.

In definitiva, al fine di fornire un elaborato di pronta ed agevole consultazione, l'attenzione è stata incentrata sul fornire una chiara indicazione della soluzione data alla questione, con la sola succinta esposizione delle ragioni che militano in un determinato senso.

Conseguente a tale scelta è quella di indicare gli orientamenti dell'Ufficio esclusivamente in relazione alle tipologie di contrasto ricorrenti (come del resto è avvenuto in passato).

La presente versione, come quelle dell'agosto 2020 e del dicembre 2022, è pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio.

PARTE PRIMA: Orientamenti di natura procedimentale

1. Regole generali per la proposizione dei contrasti

Ai fini della proposizione dei contrasti si raccomanda di considerare quanto segue.

Attività preliminari. Il pubblico ministero, iscritta la notizia di reato, prima di trasmettere gli atti ad altro Ufficio, è tenuto a svolgere tutte le attività investigative necessarie per individuare il luogo di commissione del reato, alla stregua delle regole generali di cui all'art. 8 c.p.p., e comunque quello in cui si sono svolte singole parti della condotta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, c.p.p., in ragione delle fattispecie configurabili e formalmente iscritte, essendo il criterio della residenza dell'indagato meramente residuale e sussidiario.

L'onere di svolgere attività investigative gravanti sul pubblico ministero che per primo iscriva è finalizzato ad evitare inutili e dispendiosi carteggi tra uffici, in ossequio al principio di ragionevole durata del procedimento.

In ogni caso, quando investito, questo Ufficio interviene determinando il pubblico ministero competente a procedere, per risolvere una questione giuridica che concretamente si pone sulla base degli atti procedurali compiuti, dunque quando, esemplificativamente, si discute del luogo di commissione del reato in ragione di differenti interpretazioni e non già perché alcuna concreta investigazione sia stata sul punto svolta.

Ne deriva che, se il contrasto è sollevato senza che siano state svolte le indicate attività, il procedimento sarà restituito – salvo che non sia possibile assumere comunque una compiuta determinazione – al pubblico ministero che per primo ha inviato gli atti per competenza ad altro.

Presupposti del contrasto. Il pubblico ministero che riceve gli atti per ragioni di competenza, a norma dell'art. 54, comma 2, c.p.p., in caso di dissenso, deve sollevare contrasto piuttosto che restituire gli atti al pubblico ministero (re)mittente, onde ridurre il rischio di ritardi nella definizione del procedimento.

Elementi sopravvenuti. Il presupposto del contrasto negativo è costituito, ai sensi dell'art. 54, comma 2, c.p.p. dal dissenso sulla competenza del pubblico ministero “che ha ricevuto gli atti”, allo stato e nel momento in cui li ha ricevuti. Di conseguenza, sussistono ragioni per la ritrasmissione se una nuova e diversa attività di indagine del pubblico ministero ricevente abbia portato all'acquisizione di elementi ulteriori rispetto a quelli preesistenti, anche incidenti sulla qualificazione del fatto.

Motivazione della nota di trasmissione ad altro ufficio. La missiva di trasmissione per competenza del procedimento ad altro ufficio deve contenere l'indicazione del reato ipotizzato, la sommaria descrizione della condotta, la qualificazione giuridica del fatto e gli argomenti posti a sostegno della competenza di altro Ufficio.

Motivazione della nota informativa del contrasto. Il pubblico ministero che riceve gli atti ma ritiene sia competente l'ufficio trasmittente e sollevi quindi contrasto deve esprimere chiaramente le ragioni del dissenso, indicando la diversa ipotesi accusatoria in fatto ovvero la diversa qualificazione giuridica ovvero le ragioni per le quali, pur condividendo l'ipotesi accusatoria e/o la qualificazione giuridica del fatto, giunge a conclusioni diverse quanto alla competenza.

Poteri del Procuratore generale. La Procura Generale investita del contrasto per la decisione sulla competenza per territorio, così come la Corte di cassazione in sede di conflitto e di rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p. (Sez. 6, n. 40715 del 15 settembre 2023, Rv. 285277), nell'esercizio del suo potere cognitivo, non è vincolata a un criterio riconducibile al principio della domanda ma è chiamata a definire tale competenza in relazione all'intero procedimento, sicché il materiale conoscitivo messo a disposizione e l'illustrazione delle questioni di diritto devono essere quanto più possibile completi, così da consentirle di riconoscere, al di là del perimetro tracciato dalle eccezioni di parte o dal provvedimento di rimessione, eventuali ulteriori ipotesi di competenza per territorio determinate dalla connessione, in relazione ad altre iscrizioni per fatti astrattamente costituenti reato o ad altri indagati, diversi da quelli indicati ovvero elementi rilevanti ai fini della qualificazione giuridica dei fatti.

2. Principi generali in tema di competenza territoriale

2.1. Gerarchia dei criteri. Le regole suppletive previste dall'art. 9 c.p.p., nelle ipotesi in cui i criteri generali posti dall'art. 8 c.p.p. non consentono di individuare il giudice competente per territorio, trovano applicazione secondo un rapporto di gradualità, nel senso che ognuna, per essere validamente applicata, presuppone che si sia invano tentata l'utilizzazione della precedente, secondo un ordine da ritenersi vincolante e che non può subire alterazioni.

2.2. Estrema sussidiarietà dell'art. 9, comma 3, c.p.p. Il criterio di determinazione della competenza previsto dall'art. 9, comma 3, c.p.p., che individua la competenza del giudice nel luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato sul registro di cui all'art. 335 c.p.p., ha carattere di estrema sussidiarietà ed è applicabile, pertanto, solo quando è impossibile il ricorso ai criteri fissati dall'ordine di precedenza stabilito dagli artt. 8 e 9, commi 1 e 2, c.p.p.

L'adempimento dell'iscrizione della notizia di reato richiamato dalla regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 3, c.p.p. deve intendersi in senso formale e, pertanto, deve essere apprezzato in relazione alla specifica ipotesi criminosa oggetto di iscrizione.

3. La competenza per connessione

3.1. Reato più grave. Priorità dell'art. 8 e dell'art. 9, comma 1, c.p.p. Nell'ipotesi di connessione tra reati ai sensi dell'art. 12 c.p.p. – che comporta l'applicazione dei criteri di cui all'art. 16 c.p.p. –, laddove si ignori il luogo di consumazione del reato più grave (o, in caso di pari gravità, del primo reato in senso cronologico) e non sia applicabile con riferimento ad esso una delle altre regole generali dell'art. 8 c.p.p., ma sia noto il luogo dove è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, c.p.p., la competenza appartiene al giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione od omissione (Sez. U., n. 40537 del 16 luglio 2009, Confl. comp., Rv. 244330; Sez. 1, n. 35861 del 19 giugno 2019, Rv. 276812; per i reati di pari gravità, Sez. 3, n. 49643 del 22 settembre 2015, Rv. 265549).

Il criterio di collegamento stabilito dall'art. 9, comma 1, c.p.p., nell'indicare quale elemento discriminatore parte dell'azione o dell'omissione, si riferisce esclusivamente alla parte di condotta che si presenta essenziale per l'integrazione della fattispecie di reato, anche nella forma del tentativo. Quanto avviene successivamente rappresenta un *post factum* indifferente ai fini dell'esistenza del delitto e, conseguentemente, anche della competenza.

3.2. I reati meno gravi o successivi. Se con riferimento al reato più grave (o, in caso di pari gravità al primo reato in senso cronologico), non è conosciuto alcuno dei luoghi rilevanti ai fini della determinazione della competenza ai sensi dell'art. 8 c.p.p. o dell'art. 9, comma 1, c.p.p. «non si dovrà fare subito ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9, commi 2 e 3, ma si dovrà passare al luogo di commissione del reato più grave, in via successivamente gradata (o, in caso di pari gravità, a quello che lo segue cronologicamente), fra i residui reati connessi». Anche per questo secondo reato, ovviamente, il luogo di commissione andrà individuato applicando le regole di collegamento oggettive dettate dall'art. 8 e dall'art. 9, comma 1, c.p.p.

Se neppure per tutti i reati connessi è possibile individuare il luogo di commissione, secondo le regole appena indicate, si dovrà tornare a fare riferimento al reato più grave (o in caso di pari gravità al primo reato in senso cronologico) e individuare il giudice competente in relazione a tale reato, basandosi, innanzitutto, sul criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2, e subordinatamente, qualora anche tale criterio non sia utilizzabile, sul criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 3, c.p.p..

In caso di pluralità di reati, alcuni di pari gravità e altri meno gravi, dovranno essere seguite le stesse regole e, quindi, si dovrà procedere dal primo reato più grave in senso cronologico agli ulteriori reati più gravi più recenti nel tempo e, poi, agli eventuali reati meno gravi, sempre se per nessuno dei reati via via presi in considerazione si conosca il luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione (Sez. U, n. 40537 del 16 luglio 2009, *Conf. comp.*, Rv. 244330 - 01).

3.3. L'individuazione del reato più grave. Ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di reati connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, rispettando le regole dettate dall'art. 4 c.p.p., restando priva di rilevanza, nel caso in cui queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose (Sez. 6, n. 52550 del 22 novembre 2016, Rv. 268689).

3.4. I reati di cui all'art. 51 c.p.p. Ai fini della determinazione della competenza per connessione, allorché siano iscritti reati del catalogo di cui all'art. 51, comma 3 bis, 3 quater e 3 *quinques* c.p.p., la competenza funzionale per essi prevista esercita una vis attrattiva su quelli connessi anche più gravi, comportando una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio (Sez. 1, n. 16123 del 12 novembre 2018, Rv. 276391).

Solo qualora non sia possibile in alcun modo individuare un radicamento sul territorio in relazione a detti reati, vanno presi in esame, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., i reati connessi, in ordine di decrescente gravità; e se neppure per essi è possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, si deve far ricorso ai criteri dell'art. 9, commi secondo e terzo, stesso codice.

3.5. L'art. 12 lettera b) c.p.p. La connessione meramente soggettiva di cui all'art. 12 lettera b) c.p.p. non è idonea a determinare trasferimenti di competenza se concerne un solo indagato nei cui confronti si proceda anche per altri reati commessi in concorso, posto che l'interesse dei compartecipi a non essere sottratti al giudice naturale secondo le norme ordinarie della competenza prevale sull'interesse del singolo a una trattazione unitaria (Sez. 2 n. 22053 del 18 aprile 2023, Rv. 284679; conf.: n.479 del 1989, Rv.180960-01; n. 950 del 1987, Rv.175730-01 e n.2442 del 1984, Rv.167048 - 01).

3.6. L'art. 12 lettera c) c.p.p. Ai fini dell'idoneità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), c.p.p. a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26 ottobre 2017, Rv. 271223).

3.7. Giudice di pace e altro giudice. Seppure fattispecie verificabile in via del tutto ipotetica in fase di indagini, la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore nel solo caso di concorso formale tra reati prevista dall'art. 81 comma 1, cod. pen., ai sensi dell'art. 12 lettera b) prima parte c.p.p. e non anche negli altri casi di connessione tra reati previsti dall'art. 12 c.p.p. (Sez. 1, n. 5676 del 6 ottobre 2022, dep. 2023, Rv. 284211, in fattispecie relativa al concorso materiale tra il reato di minaccia e di lesioni personali, in cui la Corte ha precisato che non osta alla separazione dei procedimenti il limite di cui all'art. 9 d.lgs. n. 274 del 2000).

3.8. Connessione e archiviazione. Se è vero che «le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza», è comunque indispensabile che i procedimenti siano effettivamente «pendenti» (Sez. U., n. 27343 del 28 febbraio 2013, Rv. 255345; conf. Sez. 3 n. 12225 del 26 gennaio 2024, Rv. 286106). Da ciò consegue che, nelle fasi anteriori al giudizio, la connessione non dà luogo alla operatività del principio della *perpetuatio iurisdictionis*, sicché, nel caso in cui le ragioni della connessione siano venute meno prima della chiusura della fase delle indagini preliminari, non può essere tenuta ferma la competenza del giudice inizialmente ritenuto competente per connessione anche riguardo ad altri reati. Pertanto, qualora, prima della chiusura delle indagini preliminari, sopravvenga pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi (anche per mancanza di condizione di procedibilità o estinzione del reato anche per prescrizione), non può invocarsi il suddetto principio per sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, il permanere della competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione (Sez. 3, n. 40676 del 21 giugno 2018, Rv. 273953).

4. I reati procedibili a querela

Nel caso di difetto di querela, il pubblico ministero titolare del procedimento che ritenga la competenza territoriale di altro Ufficio dovrà opportunamente attendere la scadenza del termine, tenendo conto, per quanto possibile, del momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentano la valutazione dell'esistenza del reato. Decorso inutilmente il termine o acquisita la querela potrà trasmettere gli atti al pubblico ministero ritenuto competente. Tale modus operandi eviterà il rischio che, investito il g.i.p. con la richiesta di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità, possano poi riaprirsi le indagini nel caso in cui la querela pervenga successivamente. Resta principio indiscusso, comunque, che anche in mancanza di condizione di procedibilità la richiesta di archiviazione debba essere sottoposta al giudice territorialmente competente (Sez. 3, n. 1700 del 28 maggio 1998, Rv. 211549).

4.1. Connessione e condizione di procedibilità. Nella determinazione della competenza territoriale in caso di connessione, se il reato per il quale difetti la condizione di procedibilità è quello più grave – o comunque trainante secondo i criteri di applicazione dell'art. 16 c.p.p. – il pubblico ministero titolare del procedimento, analogamente a quanto già detto per il caso di reato singolo, dovrà attendere la scadenza del termine ma l'individuazione del giudice competente avverrà in maniera differente a seconda che la querela sia proposta o meno. Se nelle more interviene la querela, egli potrà trasmettere al p.m. ritenuto competente per il reato più grave l'intero procedimento (anche per tutti i reati connessi); se, al contrario, continuerà a mancare la condizione di procedibilità per il reato più grave, dovrà trasmettere per competenza esclusivamente quest'ultimo (operando una separazione degli atti), determinandosi per gli altri in relazione al reato gradatamente più grave. Infatti, per la determinazione della competenza per connessione non possono avere rilievo fatti sussumibili nella fattispecie più grave – o comunque trainante, secondo le regole della competenza ai sensi dell'art. 16 c.p.p. – per i quali non si può procedere per difetto di querela, essendo tali fatti necessariamente destinati all'archiviazione.

A tale proposito vale ricordare che – se è vero che “la connessione si determina con la sussistenza, anche solo a livello di contestazione, del fatto storico e conseguentemente la dichiarata improcedibilità per mancanza di querela in ordine al reato che ha esercitato la “vis attractiva”, in quanto non incide sulla predetta ragione che dà luogo alla connessione, non può ritenersi idonea a far cessare l'operatività di quest'ultimo sulla competenza, secondo lo schema normativo (Sez. 6, n. 1131 del 12 dicembre 1996, Rv. 206901) – nondimeno tale regola è valida esclusivamente per i casi in cui la condizione di procedibilità sia oggetto di deliberazione del giudice e non anche quando sia carente ab origine in fase di indagini preliminari. In definitiva, dunque, l'improcedibilità per mancanza di querela preclude l'operatività della connessione.

Ovviamente allo stesso modo (separazione e trasmissione per competenza) il p.m. procederà se il difetto di querela riguardi il reato meno grave.

5. La competenza ex art. 11 c.p.p.

La speciale disciplina di cui all'art. 11 c.p.p., prevista per i procedimenti che riguardano i magistrati, è dettata dall'«esigenza di garantire che il processo penale si svolga, e appaia svolgersi, nella più perfetta imparzialità, potendo questa essere, o apparire, alterata dalla circostanza che a giudicare di un reato nel quale è indagato, imputato, offeso o danneggiato un magistrato, sia un giudice che, per appartenere allo stesso plesso territoriale in cui il detto magistrato abbia esercitato o sia venuto ad esercitare le sue funzioni, abbia con quello un rapporto di colleganza e di normale frequentazione (certamente più marcato rispetto a quello che può instaurarsi, ad es., con gli avvocati o col personale di cancelleria: v. sul punto Corte Cost. sentenze n. 462 del 1997 e n. 570 del 2000)» (Sez. U, n. 292 del 15 dicembre 2004, dep. 2005, Rv. 229633 - 01).

5.1. Assunzione formale della qualità. L'operatività dell'art. 11 c.p.p. è subordinata alla condizione che il magistrato assuma "formalmente" la qualità di imputato, di indagato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (da ultimo Sez. 1, n. 10583 dell'8 febbraio 2019, n.m.), ad eccezione della ipotesi specificata sub 5.4.

Le previsioni di cui all'art. 11 hanno natura eccezionale, dunque non operano:

- nel caso di un procedimento per diffamazione nel quale i minori persone offese erano stati rappresentati, ai fini della costituzione di parte civile, dal solo padre e non anche dalla madre che era magistrato in servizio nel distretto di Corte d'appello sede del processo (Sez. 5, n. 21128 del 1° marzo 2018, Rv.273168);
- nell'ipotesi in cui il magistrato sia meramente prospettato quale potenziale danneggiato, ma tale qualifica non emerga in termini immediati e certi, in ragione della mancata proposizione, da parte sua, dell'azione civile nel giudizio penale (Sez. 3, n. 6558 del 28 settembre 2023, dep. 2024, Rv. 285948 – 01);
- nell'ipotesi in cui vi era stata una minaccia nei confronti del magistrato (dato emerso solo nel corso dell'istruttoria dibattimentale) e il fatto non risultava essere stato contestato formalmente (Sez. 6, n. 35218 del 22 aprile 2008, Rv. 241373);
- nel caso di frode fiscale relativa ad una società quotata in borsa, in cui risultavano azionisti magistrati del medesimo distretto, perché non avevano formalmente assunto la qualifica di danneggiati del reato (Sez. F, n. 35729 del 1° agosto 2013, Rv. 256569).

5.2. Presupposti spaziali e temporali dell'esercizio delle funzioni. La competenza territoriale di cui all'articolo 11 del c.p.p., opera solo nel caso in cui il magistrato che sia parte del processo abbia esercitato al momento del fatto, o venga ad esercitare in qualsiasi momento successivo al fatto per cui si procede – anche provvisoriamente –, le sue funzioni in un ufficio del distretto della Corte d'appello ricomprendente l'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le regole ordinarie (Sez. 1, n. 28889 del 16 giugno 2009, Rv. 244313). Essa non opera, invece, quando il magistrato non abbia esercitato o eserciti le funzioni nel distretto della Corte d'appello ricomprendente l'ufficio giudiziario ordinariamente competente (Sez. 5, n. 34767 del 5 luglio 2022 n.m.).

5.3. Procedimento di cognizione. La disciplina stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. proprio per la sua natura eccezionale è riferita soltanto alla fase delle indagini preliminari e al procedimento di cognizione e non ammette interpretazioni estensive o analogiche, che ne consentano l'applicazione anche nella fase esecutiva, come ad esempio l'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare nella parte in cui individua ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. il magistrato di sorveglianza competente a concedere ogni autorizzazione (Sez. 1, n. 25387 del 3 maggio 2019, Rv. 276485 – 01).

5.4. Modello 45. Qualora una notizia concernente la condotta di uno o più magistrati determinati o determinabili sia suscettibile di iscrizione anche a modello 45 (fatto non costituente reato) e necessari, per essere qualificata in termini di rilevanza penale, di sia pur minimali approfondimenti, se del caso anche investigativi, l'attività deve essere comunque demandata all'Ufficio competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. Tale soluzione è coerente con il principio generale di salvaguardia alla base della norma, ossia quello della necessaria imparzialità e terzietà dell'organo inquirente rispetto all'ufficio di appartenenza del magistrato, che sarebbe compromesso anche da minime attività investigative di approfondimento e valutazione preliminari ad una determinazione concernente l'iscrizione del procedimento a mod. 21.

5.5 Modello 44. Nel caso di procedimento iscritto a modello 44 (notizie di reato contro ignoti), le previsioni di cui all'art. 11 c.p.p. operano quando il magistrato è individuabile quale "destinatario" della notizia di reato anche implicitamente.

5.6. Cessazione dall'ordine giudiziario. La norma speciale è applicabile anche quando il magistrato abbia cessato di appartenere all'ordine giudiziario successivamente alla commissione del fatto.

La lettura testuale dell'art. 11 c.p.p. evidenzia che il criterio derogativo si applica nel caso di magistrato, persona sottoposta ad indagini, imputato ovvero persona offesa ovvero danneggiata dal reato, che eserciti al momento del fatto le proprie funzioni nel distretto di corte d'appello in cui si trova l'ufficio giudiziario competente per territorio. Ne consegue che bisogna aver riguardo al momento del fatto e che irrilevante è, pertanto, la circostanza che successivamente il magistrato abbia cessato di appartenere all'ordine giudiziario.

5.7. Competenza per connessione. Quanto alla determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, va ricordato che:

- "la sussistenza di una causa di connessione tra più fatti, alcuni dei quali contestati in concorso con un magistrato, attribuisce al giudice cui spetta la cognizione dei reati ascritti al magistrato anche la competenza per le imputazioni riguardanti esclusivamente altri indagati, in forza della previsione di cui all'art. 11, comma terzo, cod. proc. pen." (Sez. 6 n. 46244 del 15 novembre 2012, Rv.254283; conf. sez. 1 n. 27741 del 21 giugno 2001, Rv. 219972);

si applicano le regole ordinarie – e non la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, c.p.p. – quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione (Sez. 1, n. 21729 del 19 febbraio 2018, Rv. 276314; conf. Sez. 6, n. 34125 del 6 luglio 2023, Rv. 285173);

- si applicano le regole ordinarie – e non la disposizione di cui all’art. 11, comma 3, c.p.p. – nel procedimento di prevenzione in quanto, in tale ipotesi, la competenza si radica, in stretta correlazione con il criterio dell’attualità della pericolosità sociale, nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesti (Sez. 5, n. 3241 del 3 ottobre 2019, dep. 2020, Rv. 278304).

5.8. Magistrati onorari. La deroga alle regole generali della competenza per territorio nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato si applica anche al magistrato onorario il cui incarico sia connotato dalla stabilità, intesa come continuità riconosciuta formalmente per un arco temporale significativo, in quanto tale caratteristica, essendo sufficiente a radicarlo istituzionalmente nell’ambito territoriale di riferimento, è idonea, di conseguenza, a determinare nei suoi confronti il pericolo di un non imparziale esercizio della giurisdizione (Sez. U, n. 292 del 15 dicembre 2004, dep. 2005, Rv. 229632; Sez. 5, n. 18110 del 12 marzo 2018, Rv. 273182).

5.9. Giudici di pace. La stessa regola vale per i giudici di pace, in quanto magistrati onorari dotati di competenza istituzionale propria rispetto a tutti gli altri magistrati “non togati” (Sez. U, n. 292 del 15 dicembre 2004, cit. e Sez. 1, n. 30568 del 11 luglio 2003 Rv. 226117, secondo cui “la disciplina dettata dall’art. 11 c.p.p., in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, trova applicazione anche nei confronti dei giudici di pace, essendo a costoro attribuito, sia pure per il periodo di tempo indicato nel decreto di nomina, il pieno e stabile esercizio della giurisdizione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, ord. giud.”).

5.10. Magistrati della D.N.A.A. Il rinvio dell’art. 11 bis c.p.p. all’art. 11 c.p.p., come affermato di recente da questo Ufficio, comporta la piena applicabilità delle regole derogatorie ai magistrati in servizio alla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, che svolgono funzioni di merito, con riferimento alla collocazione dell’Ufficio (non solo territoriale, ma anche ordinamentale) nel Circondario del Tribunale di Roma. Ne consegue che, laddove in base alle regole ordinarie sia competente un ufficio giudiziario compreso nel distretto della Corte d’appello di Roma, competente ex art 11 c.p.p. sarà il Tribunale di Perugia.

5.11. Magistrati militari. La deroga alle regole generali della competenza per territorio di cui all’art. 11 c.p.p. non si applica al magistrato militare, attesa la completa separatezza ed autonomia delle due giurisdizioni.

6. Il contrasto dopo la notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p.

Il contrasto è proponibile anche dopo la notifica della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. (cfr. Sez. 2, n. 16079 del 1° marzo 2019, Rv. 276556).

7. Gli effetti di un provvedimento giudiziale sulla competenza

7.1. Denuncia di conflitto. Quando la competenza territoriale sia stata stabilita da un provvedimento giudiziale, in presenza dei presupposti di cui all’art. 30 comma 1 c.p.p., è onere del pubblico ministero attivarsi per la denuncia del conflitto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, tenendo presente che la decisione della Corte di cassazione, se pure adottata nella fase delle indagini preliminari, ha efficacia vincolante per tutte le fasi del giudizio, salvo il caso di sopravvenienza di fatti nuovi che ne impingano un riesame (Sez. 1, n. 9413 del 14 febbraio 2013, Rv. 255065).

7.2. Ordinanza di incompetenza. L'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari dichiara la propria incompetenza prima della conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 22, comma 2 c.p.p. vincola il pubblico ministero limitatamente al provvedimento richiesto: non lo priva, cioè, della titolarità del potere di proseguire le indagini presso il proprio Ufficio, ma del solo strumento che aveva sollecitato al giudice (es. misura cautelare reale o personale, intercettazioni), sicché egli non è tenuto a trasmettere a sua volta gli atti al corrispondente ufficio presso il giudice indicato come competente (Sez. U, n. 42030 del 17 luglio 2014, Rv. 260242, in motivazione pag. 6, §3.), secondo quanto peraltro si desume anche dall'art. 54, comma 1, cod. proc. pen., che subordina tale trasmissione all'autonoma valutazione sul punto dell'organo procedente. L'ordinanza di incompetenza, infatti, è un provvedimento allo stato degli atti, che non incontra alcuna preclusione ad una diversa valutazione della competenza nell'eventualità di rinnovate e diverse richieste.

Se il pubblico ministero, invece, ritiene irrinunciabile e necessario sollecitare l'adozione dell'atto rifiutato rispetto al quale il giudice ha dichiarato la propria incompetenza, *rebus sic stantibus* non può fare altro che trasmettere gli atti all'ufficio del p.m. presso il giudice di cui con l'ordinanza è stata affermata la competenza, perché richieda al g.i.p. presso il quale svolge le sue funzioni il provvedimento ritenuto necessario (in motivazione sentenza cit. pag. 13, §8). L'accoglimento della richiesta del provvedimento da parte del diverso g.i.p. investito risolverà, almeno nella fase dello svolgimento delle indagini preliminari, il problema, mentre il diniego in conseguenza di una dichiarazione di incompetenza determinerà il concretizzarsi di una situazione evidente di conflitto, la quale sarà rilevata dal giudice stesso oppure potrà essere denunciata dal p.m. per essere rimessa alla cognizione della Cassazione, ai sensi dell'art. 30 c.p.p. (Sez. 1, n. 406 del 19 febbraio 1990, Rv. 183662; conf. Sez. 1, n. 2828 del 7 aprile 1999, Rv. 213491).

Laddove, invece, il pubblico ministero ritenga non indispensabile sollecitare l'atto rifiutato e continui a procedere anche in assenza di ulteriori e nuovi elementi, dovrà considerare di essere comunque destinatario di una dichiarazione di incompetenza del giudice - basata su un principio di diritto che, nelle fasi successive del processo, potrebbe indubbiamente essere ripreso e condizionarne lo svolgimento (Sez. U, n. 42030/2014 cit. pag. 6 §3) – e con tale decisione deve confrontarsi.

7.3. Rapporti tra ordinanza di incompetenza e decisioni ex art. 54 c.p.p. Se il pubblico ministero ritiene irrinunciabile e necessario sollecitare l'adozione dell'atto già richiesto e rifiutato dal giudice per le indagini preliminari che ha dichiarato la propria incompetenza, egli dovrà trasmettere gli atti all'ufficio del p.m. presso il giudice di cui con l'ordinanza è stata affermata la competenza, anche in deroga alla eventuale designazione che l'ufficio della Procura Generale abbia fatto a suo favore ai sensi dell'art. 54 c.p.p. Il diniego, per ragioni di competenza, dell'adozione di un provvedimento da parte del giudice costituisce, infatti, una ragione legittima di deroga all'efficacia vincolante della designazione da parte del p.m. sovraordinato (Sez. 1, n. 406 del 19 febbraio 1990, Rv. 183662, cit.).

Ne discende che il Procuratore generale investito di un contrasto ai sensi dell'art. 54 c.p.p. o di una richiesta di attribuzione della competenza ai sensi dell'art. 54 quater c.p.p., dopo che il giudice per le indagini preliminari abbia dichiarato la propria incompetenza o abbia adottato l'atto richiesto dal pubblico ministero – dichiarando implicitamente o esplicitamente la propria competenza – terrà conto di tale pronuncia, discostandosene, in linea di massima, solo ove siano sopravvenuti ulteriori elementi idonei a modificare la qualificazione giuridica del fatto o ad integrare ulteriori reati o, comunque, idonei ad influire sulla determinazione della competenza.

8. La liquidazione degli onorari professionali

Relativamente ai casi atipici previsti dagli artt. 54, comma 3 bis e 54 bis, comma 5, c.p.p., ai fini della liquidazione degli onorari professionali deve provvedere il P.M. che ha nominato il consulente tecnico e non quello al quale gli atti sono stati inviati per competenza (Sez. U, n. 9605 del 28 novembre 2013, Confl. comp., Rv. 257989).

9. Giurisdizione ordinaria e militare

Il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza, in conformità al dettato dell'art. 103, comma 3, Cost. (Sez. U, n. 8193 del 25 novembre 2021, dep. 2022, Rv. 282847) ed alla connessa disciplina codicistica di cui all'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. b), in forza della quale la Corte di legittimità pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Sez. 1., n. 48461 del 9 settembre 2019, n.m).

9.1. Applicabilità della disciplina dei contrasti. Nondimeno, l'interpretazione logico-sistematica della normativa vigente in tema di competenza e giurisdizione induce a ritenere applicabili le disposizioni di cui agli articoli 54 e ss. c.p.p. anche ai contrasti tra Pubblici Ministeri inerenti alla ripartizione ed ai limiti della giurisdizione dei giudici ordinari e di quelli militari (cfr. decreti n. 229/2009, n.104/2012, n. 360/2012, n. 120/2018).

Tale interpretazione appare coerente con il complessivo assetto ordinamentale e processuale, nel quale si inquadrano la costituzione della Procura generale militare presso la Corte di cassazione, la ricorribilità per cassazione delle sentenze dell'autorità giudiziaria militare e l'attribuzione alla Suprema Corte della risoluzione dei conflitti di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice militare (decreto n. 229/2009 cit.).

Ulteriore conforto si rinviene nel percorso argomentativo in ragione del quale le S.U. (n. 18621 del 23 giugno 2016 (dep. 2017), conf. giur., Rv. 269584-01) sono giunte ad affermare il principio secondo cui “all'udienza in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione, regolatrice del conflitto di giurisdizione instaurato tra il giudice ordinario e il giudice militare, è legittimato a partecipare esclusivamente il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione”.

9.2. Contrasti tra la Procura Militare e la Procura presso il Tribunale di Roma. Va affermata la competenza della Procura generale della Corte di cassazione anche con riferimento specifico ai contrasti tra la Procura Militare della Repubblica di Roma e quella presso il Tribunale ordinario di Roma, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 66 del 2010, la Procura militare della Repubblica di Roma ha una competenza territoriale estesa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

9.3. Connessione. In base all'art. 13 c.p.p., comma 2, c.p.p. «in caso di connessione di reati, la “potestas iudicandi” spetta al giudice ordinario anche per il reato militare all'unica condizione che il reato comune sia da considerarsi di maggiore gravità alla stregua dei criteri di cui all'art. 16, comma 3, c.p.p.

Negli altri casi, invece, le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, sicché al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni» (Sez. 1, n. 4846 del 9 settembre 2019 n.m.).

9.4. Reato più grave. Nella soluzione del contrasto tra pubblico ministero ordinario e militare la maggiore gravità del reato è individuata sulla base delle regole stabilite dall'art 4 c.p.p., con la conseguenza che non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo.

9.5. Fatto identico: nozione. Quando le disposizioni incriminatrici azionate contemplano l'identico fatto costituente reato per ciascuna giurisdizione, “ciò conduce all'inapplicabilità della previsione di legge di cui all'art. 13 c.p.p., comma 2, che, nel regolamentare l'ipotesi della connessione, presuppone la diversità delle fattispecie e dei fatti contestati all'imputato” e la norma del codice penale militare di pace è applicabile quando “presenta elementi aggiuntivi sotto il profilo della specificazione di categorie generali contemplate dalla norma del codice penale” (Sez. 1, n. 56139, 12 luglio 2018, n.m.).

Sussiste identità del fatto quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona”.

10. La particolare situazione di contrasto tra Uffici della Procura generale in tema di illeciti disciplinari commessi da appartenenti alla polizia giudiziaria

Non sussiste la competenza della Procura generale della Cassazione ai sensi dell'art. 54, commi 2 e 3 bis, c.p.p. a decidere sui contrasti tra Procure generali nelle ipotesi inerenti ad illeciti disciplinari commessi da appartenenti alla polizia giudiziaria.

PARTE SECONDA: Le categorie di delitti

11. I reati contro il patrimonio

11.1. Truffa (art. 640 c.p.)

Il principio generale è quello secondo cui la competenza territoriale in ordine al delitto di cui all'art. 640 c.p. si determina nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno alla persona offesa e tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente (Sez. 1, n. 3869 del 30 maggio 1997, Rv. 207988-01).

11.1.1. Ipotesi ricorrenti.

Quando l'oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari o bancari di conto corrente, il reato di truffa si consuma nel momento e nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, dove avviene l'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta (Sez. 2, n. 31652 del 28 aprile 2017, Rv. 270606 - 01), essendo irrilevante, ai fini del vantaggio patrimoniale dell'agente, il momento della consegna dei titoli da parte del "deceptus"; se la truffa ha ad oggetto il conseguimento di titoli di credito, il danno si verifica non al momento dell'emissione dei titoli ma al momento e nel luogo in cui sono posti all'incasso o usati come mezzo di pagamento mediante girata, poiché si determina, attraverso la riscossione o l'utilizzazione, il vantaggio patrimoniale dell'agente e diviene attuale la potenziale lesione patrimoniale della vittima (Sez. 2, n. 27950 del 18 giugno 2008, Rv. 240698-01).

Nel caso di consegna al vettore, ai sensi dell'art. 1685 c.c., poiché le cose restano nella disponibilità del mittente fino alla consegna al destinatario, momento in cui passano nella disposizione di quest'ultimo, la competenza per territorio si radica nel luogo in cui la merce viene consegnata e il profitto illecito conseguito.

In caso di truffa avente ad oggetto il pagamento del pedaggio autostradale (commessa da chi abbia imboccato la corsia che conduce alle porte riservate al possessore di Telepass o Viacard, ponendosi poi sulla scia dell'autovettura che lo precede munita di telepass o di tessera Viacard, il quale guadagni l'uscita dal casello prima che la sbarra si abbassi), il reato si consuma nel momento e nel luogo di conseguimento del profitto e, quindi, con il passaggio della barriera autostradale di uscita (cfr. Sez. 2, n. 666 del 17 dicembre 2009, dep. l'11 gennaio 2010, n.m.; Sez. 2, n. 51810 del 9 ottobre 2013, dep. il 30 dicembre 2013, n.m., Sez. 2, n. 51278 del 21 novembre 2014, dep. il 10 dicembre 2014 n.m.). La condotta si distingue da quella integrante il reato di insolvenza fraudolenta, di cui appresso.

La truffa contrattuale si consuma non quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici e raggiri, l'obbligazione della ratio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato.

Se la truffa ha ad oggetto la stipula di un contratto di mutuo, essa si consuma con la consegna del danaro.

Nel caso di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura, il reato di truffa si consuma non nel momento in cui la società finanziatrice ha deliberato la concessione del finanziamento, bensì nel momento in cui il denaro è stato materialmente erogato al richiedente tramite il beneficiario concessionario.

Nel caso di tentata truffa, in cui la condotta fraudolenta consiste nella spedizione di documentazione artefatta alla persona offesa, poiché l'azione criminosa ha natura recettizia, la competenza per territorio si radica nel luogo in cui la falsa dichiarazione perviene a conoscenza del raggirato perché solo in quel momento è astrattamente possibile l'induzione in errore.

Nella c.d. “truffa a consumazione prolungata”, che si ha nel caso in cui a fronte di un originario e unico comportamento fraudolento conseguono plurimi (anche periodici) atti dispositivi della persona offesa (pubblica o privata che sia) il momento della consumazione va individuato in quello in cui cessa la situazione di illegittimità e, quindi, con l’ultimo pagamento (sez. 2, n. 2576 del 17 dicembre 2021, (dep. 2022), Rv. 282436, sez. 2, n. 189 del 21 novembre 2019 (dep. 2020), Rv. 277814).

Se la truffa viene consumata all’estero, nell’ipotesi in cui anche uno solo degli eventi (artifici e raggiri, induzioni in errore, atti di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia realizzato nel territorio di Stato, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui si è verificato uno dei suddetti fatti, in applicazione degli artt. 6 e 9, comma primo, cod. proc. Pen. (sez. 2 n. 14744 del 1° febbraio 2017, Rv. 269681).

11.1.2. La truffa on line

Nella truffa on-line (quando la condotta decettiva raggiunge la vittima anche mediante sistemi informatici, web o piattaforme social o commerciali), ai fini dell’individuazione del giudice competente occorre accertare le modalità con cui la persona offesa ha eseguito il pagamento.

In considerazione della molteplicità dei mezzi di pagamento a distanza e della variabilità dei medesimi anche in ragione degli sviluppi tecnologici, prima di esaminare le specifiche forme di pagamento più frequenti, occorre enunciare il criterio generale al quale l’ufficio si atterrà: quando il versamento avviene mediante operazioni dispositive che siano istantanee ed in quanto tali irrevocabili, la competenza per territorio si radica presso l’Ufficio nel cui circondario è ricompreso il luogo nel quale la persona offesa ha effettuato il pagamento, in quanto con la disposizione patrimoniale quest’ultima perde immediatamente la disponibilità del denaro che, in tempo reale, transita sul conto/carta del destinatario realizzando, al contempo, il profitto di quest’ultimo ed il corrispondente danno per il disponente (v. Sez. 1, n. 3836 del 12 settembre 2017 (dep. 2018), Confl. comp., Rv. 272291 - 01; Sez. 2, n. 23781 del 17 luglio 2020, Rv. 279484 - 01).

In tutti gli altri casi dovrà aversi riguardo al luogo in cui l’importo entra nella disponibilità giuridica dell’autore del reato, il quale così realizza il proprio ingiusto profitto.

Su tali basi, richiamando la regola generale enunciata sub par. 1.1. – secondo cui il pubblico ministero, iscritta la notizia di reato, prima di trasmettere gli atti ad altro Ufficio, è tenuto a svolgere tutte le attività investigative necessarie per individuare il luogo di commissione del reato, alla stregua delle regole generali di cui all’art. 8 c.p.p., e comunque quello in cui si sono svolte singole parti della condotta, ai sensi dell’art. 9, comma 1, c.p.p., in ragione delle fattispecie configurabili e formalmente iscritte, essendo il criterio della residenza dell’indagato meramente residuale e sussidiario – è necessario che dagli atti trasmessi per la decisione sul contrasto risulti, in particolare nel caso di operazione di pagamento mediante disposizione patrimoniale istantanea e, dunque, irrevocabile, il luogo nel quale la persona offesa l’ha posta in essere (non bastando al riguardo, evidentemente, la mera indicazione del luogo di abituale dimora di quest’ultima).

Tanto chiarito, con riferimento alle operazioni più frequenti, sulla base dei principi generali innanzi enunciati, deve osservarsi quanto segue.

Quando oggetto della condotta truffaldina è un pagamento a mezzo bonifico istantaneo o a mezzo postagiuro o vaglia postale veloce – caso quest’ultimo in cui il pagamento del corrispettivo viene effettuato con l’inserimento di una parola chiave da parte del beneficiario e non è revocabile una volta eseguito – oppure a mezzo ricarica di carte ricaricabili (ad esempio pagamento eseguito in ricevitoria, sia in contanti, sia con carta di pagamento), la competenza per territorio si radica presso l’Ufficio nel cui circondario è ricompreso il luogo nel quale la persona offesa ha effettuato il pagamento.

Nel caso invece in cui il pagamento avviene, esemplificativamente, a mezzo vaglia postale ordinario oppure a mezzo bonifico ordinario non istantaneo, seppur indirizzato ad una “carta prepagata” o, ancora, a mezzo pagamento on line o rimessa su conto-corrente, o, infine, in caso di pagamento a mezzo di “bonifico urgente” (in cui è tuttavia da escludere la contestualità tra il pagamento da parte dell’acquirente e la ricezione da parte del destinatario, ai fini della competenza per territorio, non trattandosi di operazioni istantanee e irrevocabili), occorre fare riferimento all’istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente (v. Sez. F, n. 37400 del 30 agosto 2016, F., Rv. 268011 - 01) in quanto è questo il luogo in cui l’importo entra nella disponibilità giuridica dell’autore del reato, realizzando il profitto.

Nei casi nei quali il conto corrente del destinatario è stato aperto on line, con conti online “puri”, le cui operazioni bancarie possono essere effettuate esclusivamente in rete e, dunque, non è individuabile un luogo fisico in cui le somme sono accreditate, troveranno applicazione le regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p. a partire dall’ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell’azione.

Se, oltre a non essere individuabile il luogo di conseguimento del profitto, non è noto il luogo in cui è stata posta in essere una parte dell’azione (come accade quando gli artifici sono stati commessi nel corso di una trattativa telematica con invio delle coordinate bancarie mediante whatsapp o la casella di posta del sito stesso e sempre che non si accerta il luogo da cui è partito il versamento), per individuare il luogo di consumazione del delitto deve farsi ricorso al criterio suppletivo di cui all’art. 9 co. 2 c.p.p. che richiama il luogo di residenza, domicilio o dimora dell’indagato.

11.2. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma nel momento e nel luogo in cui l’ingiusto profitto entra nella sfera di disponibilità dell’agente, (già Sez. 5 n. 14905 del 29 gennaio 2009).

Nel caso di versamenti in più tranches, è competente il giudice del luogo in cui la prima elargizione da parte dell’ente erogante è entrata nella sfera giuridica di disponibilità dell’agente che, in tal modo, ha conseguito il profitto.

11.3. Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Operano per tale reato le medesime regole determinative della competenza per territorio valevoli per il reato di truffa, di cui il delitto in questione ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi, differenziandosi unicamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, esso si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Sez. 2, n. 10354 del 5 febbraio 2020, Rv. 278518-01).

Il phishing (utilizzo informatico di credenziali altrui fraudolentemente carpite) integra il reato in esame (v. Sez. 2, n. 29692 del 23 giugno 2010)

Una volta stabilito il *locus commissi delicti* secondo i principi valevoli per il reato di truffa, le indagini competono al Procuratore della Repubblica distrettuale ai sensi dell'art. 51, comma 3, quinquies c.p.p.

11.4. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

La competenza per territorio per tale reato segue i criteri di determinazione previsti per il reato di truffa. Ai sensi dell'art. 51 comma 3 quinquies c.p.p., le indagini competono al Procuratore della Repubblica distrettuale.

11.5. Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)

Il reato si consuma nel momento e nel luogo di conseguimento del profitto.

In caso di persona che si immetta nella rete autostradale con il proposito – reso manifesto dalla impossibilità o indisponibilità a pagare verificata successivamente al momento dell'uscita dalla rete – di non adempiere alla relativa obbligazione, la competenza si radica nel territorio in cui si è verificato il primo passaggio autostradale abusivo, restando i successivi passaggi ininfluenti ai fini della competenza, come impone l'art. 16 c.p.p. per i reati connessi di pari gravità, in cui si privilegia il primo in ordine cronologico.

Nel caso in cui sia pattuita la modalità di pagamento a mezzo delle c.d. ricevute bancarie, la competenza territoriale va individuata nel domicilio del creditore, indipendentemente dal luogo in cui si trova lo sportello bancario del debitore, salvo che il creditore abbia espressamente rinunciato a ricevere il pagamento nel proprio domicilio (v. Sez. 2, n. 37909 del 28 ottobre 2020, Rv. 280608-01), in quanto rileva il momento dell'inadempimento, che costituisce l'ultima fase dell'"iter" criminoso, la cui data e luogo sono da accertarsi secondo la disciplina civilistica.

11.6. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642 c.p.)

La competenza territoriale in ordine al delitto di cui all'art. 642 c.p., nell'ipotesi di falsificazione della documentazione richiesta per la stipula di una polizza assicurativa, si determina nel luogo in cui ha sede legale la compagnia assicuratrice che riceve la documentazione falsa necessaria al perfezionamento del contratto, in quanto presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della richiesta risarcitoria (cfr. Sez. 2, n. 27136 del 18 maggio 2023, Tribunale di Milano, Rv. 284798-01; Sez. 1 n. 51360 del 26 ottobre 2018, Tribunale Napoli, Rv. 275663-01).

In caso di reato tentato, la competenza si radica nel luogo e nel momento in cui la persona offesa sarebbe rimasta indotta in errore qualora l'evento consumativo si fosse verificato, e quindi, nel luogo di ricezione di quanto è stato spedito (arg. Sez. 2, n. 39151 dell'11 ottobre 2011, Rv. 251487-01).

Nel caso in cui il reato di cui all'art. 642 c.p. sia legato ad altri reati da connessione teleologica (tipicamente, i delitti di cui agli artt. 367 c.p., 476 c.p. e 483 c.p.), la competenza va stabilita dopo aver individuato il reato più grave.

Pertanto, se il reato di cui all'art. 642 c.p. concorre con quello di cui all'art. 367 c.p. (meno grave), varranno le regole relative al reato di cui all'art. 642 c.p.; se il reato di cui all'art. 642 c.p. concorre con quello di cui all'art. 476 c.p. (più grave), il reato di cui all'art. 476 c.p. eserciterà la vis attractiva su quello di cui all'art. 642 c.p.

Se non si conosce – perché è impossibile individuarlo – il luogo in cui il falso certificato sia stato formato, la competenza deve determinarsi in relazione al reato di cui all'art. 642 c.p. secondo i principi sopra indicati.

Se il reato di cui all'art. 642 c.p. concorre con quello di cui all'art. 483 c.p. (meno grave) - ad esempio per l'avvenuta presentazione di documentazione falsificata per la stipulazione di un contratto di assicurazione o di documentazione medica contraffatta dal privato - il *locus commissi delicti* si identifica nel luogo in cui ha sede legale la società che ha subito o avrebbe subito il danno.

11.7. Circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.)

La competenza per territorio per tale reato (di pericolo) si determina in base al luogo in cui si è verificata l'induzione dell'incapace a compiere un atto che importi un qualsiasi effetto giuridico e potenzialmente dannoso per il medesimo soggetto passivo o per altri. Per la consumazione del reato non si richiedono, pertanto, il verificarsi del danno patrimoniale per il circonvenuto e neppure il raggiungimento del profitto da parte del colpevole, esigendosi solo che la condotta criminosa sia accompagnata dal fine di profitto (v. Sez. 3, n. 1106 del 1° aprile 1965, Rv 099927-01).

In caso di plurimi atti di induzione in rapporto di continuazione, ciascuno dei quali con un obiettivo di approfittamento, ancorché originati dalla stessa circonvenibilità della vittima la competenza per territorio è determinata in base al luogo del compimento del primo atto.

In caso di induzione alla redazione di un testamento olografo, il reato si perfeziona nel momento e nel luogo in cui è formato l'atto, in quanto lo stesso è dotato di immediati effetti giuridici, determinando e condizionando la successione su base volontaria della vittima, irrilevante essendo la pubblicazione del testamento e l'accettazione degli eredi, che costituiscono ulteriori, eventuali, momenti di perpetrazione del reato (v. Sez. 2, n. 26727 del 10 maggio 2023, Rv. 284767-01).

11.8. Usura (art. 644 c.p.)

È competente per territorio il giudice del luogo in cui avvengono i pagamenti in esecuzione del patto usurario (Sez. 2, n. 42322 del 19 giugno 2009, Rv. 245240-01; sez. 2, n. 40380 dell'11 giugno 2015, Rv. 264887-01; sez. 2, n. 35878 del 23 settembre 2020, Rv. 280313-01) se i pagamenti sono stati plurimi, ai fini della competenza territoriale rileva il luogo del primo pagamento.

Ai fini della determinazione della competenza territoriale, deve essere equiparata alla riscossione volontaria quella coattiva, realizzata mediante esecuzione forzata.

In caso di patto con promessa non ancora eseguita, di interessi o vantaggi usurari, è competente il giudice del luogo in cui l'accordo è stato perfezionato; se tale luogo è ignoto, è competente il giudice del luogo in cui la richiesta di interessi o vantaggi usurari è stata formulata alla vittima.

11.9. Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)

Il principio generale è quello secondo cui il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente tiene il comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, e perciò significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio (v. già Sez. 6, n. 39873 del 16 novembre 2006, Rv. 235234-01; sez. 2, n. 35267 del 13 giugno 2007, Rv. 237850-01).

Il reato, di natura istantanea, si consuma con la prima condotta appropriativa, con la conseguenza che è irrilevante il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito (v. Sez. 2, n. 15735 del 14 febbraio 2020, Rv. 279225).

Quando oggetto della condotta è il denaro, è competente il giudice del luogo in cui l'agente abbia violato, attraverso l'utilizzo personale dello stesso, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, non essendo sufficiente ad integrare il reato il semplice inadempimento all'obbligo di restituire somme in qualunque forma ricevute in prestito (v. Sez. 2, n. 24857 del 21 aprile 2017, Rv. 270092-01).

Quando l'amministratore di più condomini, senza autorizzazione, faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli condomini su un unico conto di gestione, a lui intestato, il *locus commissi delicti* coincide con il luogo in cui è stato aperto il conto, atteso che in esso si realizza la condotta violativa del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento (v. Sez. 2, n. 57383 del 17 ottobre 2018, Rv. 274889-01; da ultimo: Sez. 2, n. 46875 del 3 dicembre 2021, Rv. 282445-01).

In tema di mancata restituzione del bene detenuto in forza di un contratto di leasing, la competenza per territorio si determina accertando il momento – e dunque anche il luogo - in cui il detentore manifesta, anche per fatti concludenti, la sua volontà di detenere il bene “uti dominus”, non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto (v. Sez. 2, n. 25282 del 31 maggio 2016, Rv. 267072 - 01). Assumono valenza sintomatica della volontà di detenere il bene uti dominus l’omessa restituzione a seguito della notifica dell’avviso di risoluzione del contratto e dell’intimazione alla restituzione; in tal caso, sarà competente il giudice del luogo in cui viene recapitata la lettera di restituzione del bene; in mancanza di richiesta di restituzione, assume rilievo, sussidiariamente, il luogo in cui si trova il bene al momento in cui andrebbe restituito, o in via residuale, quello in cui i beni sono stati consegnati al locatario.

Nel caso di noleggio di breve durata, anche in assenza di una richiesta di restituzione del noleggiatore, la mancata restituzione configura la “interversio possessionis” allorché, allo scadere del termine, l’obbligo di restituzione tempestiva non sia adempiuto in assenza di giustificazioni (Sez. 2, n. 6998 del 23 gennaio 2019, Rv. 275607-01); in tal caso la competenza per territorio si determina in base al luogo in cui il bene si trova alla scadenza del noleggio.

Si considera commesso nello Stato il delitto di appropriazione indebita concretatosi nella mancata restituzione da parte del conduttore di un’autovettura, noleggiata all’estero, dopo averla utilizzata per trasferirsi in Italia (Sez. 6, n. 39873 del 16 novembre 2006, P.G.Rv. 235234-01).

11.10. Ricettazione (art. 648 c.p.)

Per tale reato, di natura istantanea, è competente per territorio il giudice del luogo in cui l’agente ottiene il possesso della cosa provento di delitto. Nessun rilievo hanno, ai fini della competenza per territorio, il luogo di accertamento del reato, o il luogo in cui è stato commesso il reato presupposto o, ancora, il luogo in cui è stata accertata la detenzione del bene, dovendosi individuare il luogo in cui il possesso del bene è stato acquisito.

Quando il luogo di ricezione del possesso non è conosciuto, trovano applicazione i criteri sussidiari di cui all’art. 9, comma 2, (residenza, dimora o domicilio dell’indagato noto) e comma 3 (luogo di prima iscrizione della notizia di reato) c.p.p.

Se l’indagato è ignoto, troverà applicazione il solo criterio sussidiario di cui al comma 3 dell’art. 9 c.p.p.

In caso di connessione con altri reati (ad es. truffa, sostituzione di persona), se non è possibile individuare il luogo in cui è stato consumato il reato più grave di ricettazione, la competenza deve essere determinata, secondo i principi generali indicati in premessa, nel giudice del luogo in cui risulta consumato il reato immediatamente meno grave; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato di ricettazione, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall’art. 9, commi 2 e 3, c.p.p. (Sez. 1, n. 35861 del 19 giugno 2019, Tribunale Palermo, Rv 276812-01).

11.11. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Per il reato di riciclaggio, che è istantaneo a forma libera, è competente per territorio il giudice del luogo in cui si realizza l'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato (v. Sez. 1, n. 32491 del 30 giugno 2015, Confl. comp., Rv 264497-01; da ultimo: Sez. 1, n. 2561 del 12 dicembre 2022, Tribunale Padova, Rv 283873-01).

Nel concetto di trasferimento devono dunque essere ricomprese tutte le fasi della movimentazione del denaro proveniente da delitto (v. Sez. 2, n. 9558 del 25 febbraio 2004, Rv. 228390-01) prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti; mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito; monetizzazione di assegni di provenienza illecita.

Se il reato è eseguito o progettato con modalità frammentarie e progressive, l'agente risponderà di più episodi di riciclaggio, per i quali è competente il giudice del luogo in cui risulta consumata la prima condotta.

Il trasporto fisico di denaro da un luogo all'altro, se compiuto con modalità dissimulatorie (ad es. trasporto di denaro occultato nel doppio fondo di autovettura) integra il reato di riciclaggio per il quale è competente per territorio il giudice del luogo in cui si realizza il trasporto (Sez. 1, n. 43315 del 27 ottobre 2021, Gip Tribunale di Milano, Rv. 282314-01).

Se l'agente effettua il trasporto transfrontaliero di denaro oggetto di movimentazione e di occultamento, è competente il giudice del luogo in cui avviene la reintroduzione clandestina in Italia delle somme in contanti, idonea a occultare definitivamente le tracce dell'origine illecita del denaro, essendo "post factum" irrilevante il successivo trasferimento delle somme all'interno del territorio nazionale (Sez. 1, n. 2561 del 12 dicembre 2022, (dep. 2023), Tribunale di Padova, Rv. 283873-01).

11.12. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il reato, di natura istantanea con effetti permanenti, si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e titolarità di fatto dei beni, sicché in caso di creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie o di intestazione fittizia di quote dell'unica società coinvolta ovvero di cambi dei vertici societari di quest'ultima animati dal medesimo scopo, è competente il giudice del luogo in cui ciascuna (o la prima) delle predette condotte sono commesse, mentre non assumono rilievo le successive operazioni commerciali (v. Sez. 5, n. 22106 del 10 marzo 2022, Rv. 283256-01).

11.13. Autoriciclaggio (art. 648 ter.1. c.p.)

La competenza per territorio per tale reato, di natura istantanea, si determina in base al luogo in cui l'autore del reato pone in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione del denaro o dei beni costituenti l'oggetto materiale del reato presupposto, irrilevante essendo il luogo in cui si verificano gli effetti delle predette condotte.

12. Altre tipologie di condotte truffaldine

12.1. La frode sportiva

Il reato di frode sportiva (art. 1 l. n. 401/1989) si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificano la promessa o l'offerta di un vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta e non in quello dell'accettazione di tale promessa od offerta (Sez. 3, n. 12562 del 25 febbraio 2010, Rv. 246595; Sez. 3, n. 36350 del 23 marzo 2015, Rv. 265631).

12.2. L'assunzione di sostanze dopanti

Il reato di assunzione di sostanze dopanti (art. 586-bis c.p.) si consuma al momento dell'assunzione della sostanza vietata, essendo irrilevante l'eventuale perdurante pericolo dell'alterazione delle prestazioni agonistiche. La competenza territoriale va individuata in relazione al luogo in cui la sostanza viene somministrata, assunta o favorita nell'assunzione (Sez. 6, n. 39482 del 22 giugno 2017, Rv. 270940). Ove sia impossibile accertare il luogo di assunzione, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare "parte dell'azione" la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo e, quindi, di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui, a seguito di esami diagnostici, si è rilevata la presenza nel sangue della sostanza dopante (Sez. 3, n. 24884 del 22 giugno 2021, Rv. 281732).

12.3. Il reddito di cittadinanza

Sul punto va premesso che la legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha abrogato la disciplina del reddito di cittadinanza e, con essa, l'art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1° gennaio 2024. In particolare, il legislatore, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il reddito di cittadinanza e definita dall'art. 1, comma 1, decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), ha contestualmente ed espressamente previsto che al reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 D.L. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (Sez. U, n. 49686 del 13 luglio 2023, Rv. 285435, in motivazione).

È evidente, pertanto, che, coordinandosi con la prevista abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza a far tempo dal 1° gennaio 2024, la sopravvenuta disposizione fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina.

Ciò posto, ai fini dell'individuazione dell'A.G. competente va osservato quanto segue.

Qualora il Pubblico Ministero procedente abbia contestato il delitto di truffa ai danni dello Stato di cui all'art. 640-bis c.p., il luogo di consumazione va individuato presso l'ufficio postale ove il soggetto ritira la carta prepagata e consegue l'ingiusto profitto con il contestuale danno dell'ente erogatore.

In ipotesi di tentativo, il luogo del commesso reato va identificato con il luogo in cui viene presentata la richiesta dell'interessato. Invero, l'art. 5, comma 1, dl n. 4/2019 prevede che il reddito di cittadinanza può essere richiesto, anche mediante modalità telematiche, all'INPS, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, agli uffici di Poste italiane (che, come detto, è il gestore del servizio integrato), presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione l'INPS nonché presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dunque, in ragione della pluralità dei luoghi e delle modalità di presentazione della richiesta, considerato che la richiesta è atto di natura recettizia e si perfeziona nel momento in cui viene ricevuta, per essere vagliata, dall'ente erogatore, cioè dall'Ufficio INPS competente per il singolo richiedente, deve optarsi per una soluzione unitaria e, per l'effetto, deve ritenersi che la sede di tale ufficio consente di individuare il luogo di competenza del reato in forma tentata.

Laddove, invece, il Pubblico Ministero procedente abbia qualificato il fatto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo D.L. n. 4/2019, allora la competenza va valutata in relazione alla condotta tenuta: se commissiva, la competenza va determinata nel luogo della sede INPS presso cui la dichiarazione è stata fatta; se omissiva, potrà farsi riferimento al criterio di cui all'art. 9, comma 2, c.p.p. ovvero al luogo di residenza, domicilio o dimora dell'indagato.

12.4. Il Reddito di emergenza

Il reddito di emergenza (REM) è stato introdotto dall'art. 82 del DL del 19 maggio 2020 n. 34 quale misura di sostegno per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, misura riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e, ancora, dell'art. 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, anche per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

Il conseguimento della misura di sostegno sulla base di una dichiarazione mendace configura il reato di indebita percezione di erogazione in danno dello Stato ex art. 316-ter c.p., e non quello di truffa aggravata cui all'art. 640-bis c.p., atteso che il beneficio viene erogato sulla base della sola autocertificazione del richiedente senza alcun preventivo controllo della sua veridicità da parte dell'Istituto erogatore, che non può considerarsi indotto in errore dal mendacio (in tal senso Sez. 6, n. 2125 del 24 novembre 2021, (dep. 2022), Rv. 282675 - 01).

In tal caso, ricondotta l'azione incriminata alla fattispecie prevista dall'art. 316 ter c.p., trova applicazione il principio generale secondo cui il reato si considera consumato nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati, disponendone l'accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta (e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi) perché è con quell'atto che si verifica la dispersione del denaro pubblico (Sez. 6, n. 12625 del 19 febbraio 2013, Rv. 254490; sez. 6 n. 9060 del 30 novembre 2022, Rv. 284336).

13. I REATI DI FALSO

13.1. Il falso ideologico

Il delitto di cui all'art. 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) si perfeziona nel momento in cui l'atto falso fuoriesce dall'ambito di disponibilità dell'agente e si manifesta nel mondo esteriore.

Il tempo e il luogo di commissione del reato coincidono, dunque, con il momento in cui l'agente ha formalmente adottato l'atto che, come tale, entra nella disponibilità altrui.

Nel delitto di cui all'art. 483 c.p. (falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico), in cui il momento consumativo coincide non già con l'azione del privato che rende la dichiarazione infedele ma con la relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico. Ne deriva che la competenza territoriale deve essere determinata, ex art. 8 c.p.p., con riferimento al luogo in cui la falsa attestazione del privato perviene al pubblico ufficiale, sicché non rileva il luogo in cui la dichiarazione sia stata profferita oralmente o redatta per iscritto (in termini Sez. 6, n. 12298 del 16 gennaio 2012, Rv. 252554; Sez. 5, n. 10046 del 5 febbraio 2008, Rv. 239123);

In particolare, il delitto di falso ideologico di cui all'art. 483 c.p., in caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui la dichiarazione sostitutiva viene presentata all'ufficio pubblico cui è destinata (Sez. 1, n. 26698 del 23 maggio 2013, Rv. 255971).

13.2. La falsità materiale commessa dal privato in certificati e autorizzazioni amministrative

Il delitto di falsità materiale commesso dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative di cui agli artt. **477 e 482 c.p.** si consuma con la semplice formazione del documento falso e non con l'uso del documento stesso (Sez. 5, n. 15470 del 12 gennaio 2018, Rv. 272681).

Ne consegue che, qualora non sia noto il luogo in cui detto reato si è consumato, non può valorizzarsi, ex art. 9, comma 1, c.p.p. il luogo in cui fu posto in uso il falso documento (Sez. 5, n. 12288 del 25 giugno 1975, Rv. 131549).

Tale principio va applicato anche ai reati di falsità materiale non commessi da privati.

13.3. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Com'è noto, la detenzione di un documento valido per l'espatrio falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso nonché di detenzione per uso non personale, se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (Sez. 5, n. 48241 del 4 novembre 2019, Rv. 277427).

In relazione al reato di cui all'art. **497-bis, comma 2, c.p.**, ai fini della competenza, si deve fare riferimento non già al luogo in cui è accertato il possesso del documento falso, ma a quello di sua fabbricazione o formazione. Ove ciò non sia possibile deve aversi riguardo al criterio residuale di cui al secondo comma dell'art. 9 c.p.p. (residenza dell'indagato) e non a quello di cui al primo comma dell'art. 9 c.p.p., per le medesime ragioni già sopra esposte.

13.4. L'importazione di prodotti con segni falsi

Il reato di cui all'art. 474 c.p., relativamente alla condotta di introduzione di prodotti con segni contraffatti nel territorio dello Stato, è reato istantaneo che si consuma con l'introduzione del bene nel territorio italiano (v. decreti di questo Ufficio n. 66/2021, n. 34/2022 e n. 38/2022).

Nel caso di introduzione a mezzo aereo, il reato si consuma nel momento in cui il velivolo che trasporta i prodotti falsamente contrassegnati supera i confini nazionali entrando nello spazio aereo italiano (Sez. 5, n. 53198 dell'11 novembre 2018, Rv. 274591).

13.5. Sostituzione di persona

Il delitto di sostituzione di persona si configura quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti previsti dall'art. 494 c.p. con conseguente altrui induzione in errore. È a tale ultimo profilo che deve farsi quindi riferimento per individuare il momento consumativo del reato, per il quale non è necessario l'effettivo raggiungimento del vantaggio perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 5432 del 18 dicembre 2020, Rv. 280336).

Ne consegue che il luogo di consumazione del reato deve individuarsi in quello nel quale il soggetto destinatario della condotta è stato tratto in inganno.

13.6. Falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri

La giurisprudenza ormai consolidata ritiene che "integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sull'identità o su qualità personali proprie o di altri", previsto dall'art. 496 c.p., la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalità, non rilevando a tale fine il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa eventualmente aver detto il vero" (Sez. 5, n. 7712 del 22 ottobre 2014, (dep. 2015), Rv. 262836-01, Sez. 5, n. 23556 del 15 luglio 2020, Rv. 279362-01). Da tale principio consegue che, in caso di pluralità di dichiarazioni, la competenza deve essere determinata in base al criterio di cui al comma 1 dell'art. 16 c.p.p.

14. Le diffamazioni a mezzo stampa, a mezzo TV ed a mezzo Internet

14.1. Il reato di diffamazione a mezzo stampa

Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui ha avuto diffusione la notizia di stampa ritenuta lesiva, la quale di solito coincide con il luogo della stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifica l'immediata possibilità che esso venga letto da altre persone e, quindi, si realizza la diffusione dello stesso in senso potenziale con contestuale percezione dell'offesa (Sez. 1, n. 22580 del 24 marzo 2015, Confl. comp., Rv. 263785; Sez. 1, n. 25804 del 12 giugno 2007, Confl. comp., Rv. 237339).

Tale regola vale anche quando trattasi di quotidiano a diffusione nazionale stampato in luoghi diversi, in virtù dell'enunciato criterio dell'immediata diffusione. Il criterio generale, quindi, rimanda all'accertamento del luogo di stampa.

Dato che alcuni giornali vengono sottoposti ad una particolare procedura industriale di "incellophanatura", questo Ufficio ha ritenuto che la prima diffusione avvenga subito dopo tale accorgimento, allorquando il giornale è pronto per essere distribuito ai rivenditori, con immediata possibilità, quindi, che esso venga letto da persone estranee al procedimento di redazione e stampa.

Nel caso di periodico a diffusione nazionale, corredato di edizioni locali stampate in luoghi diversi, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di stampa dell'edizione per mezzo della quale è stato realizzato il reato (Sez. 1, n. 22580 del 24 marzo 2015 cit. Rv 263785-01).

Nel caso di stampa estera, deve aversi riguardo al primo luogo di diffusione in Italia o, se non è possibile determinarlo, a quello del luogo di prima iscrizione ex art. 9, comma 3, c.p.p.

In ipotesi di pubblicazione dell'edizione digitale del giornale e, quindi, di diffamazione telematica va considerato che il *locus commissi delicti* è da individuarsi in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, dunque, nel luogo in cui il collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero, purché l'offesa sia percepita da più fruitori che si trovano in Italia. Depone in tal senso la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui, quando un soggetto accede ad un sistema informatico, considerata l'ubiquità della rete internet, il luogo del fatto deve individuarsi non nel luogo di allocazione fisica del server host, bensì in quello dove il soggetto, dotato di un *hardware* in grado di collegarsi con la rete, effettua l'accesso in remoto (Sez. U, n. 17325 del 26 marzo 2015, Rv. 263020).

Laddove lo stampato preveda la pubblicazione sia dell'edizione digitale che dell'edizione cartacea risultano configurabili ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p. sia il delitto di diffamazione a mezzo stampa che il delitto di diffamazione attraverso altre forme di pubblicità. Pertanto, al fine di individuare il giudice territorialmente competente in relazione alla diffamazione a mezzo stampa e alla diffamazione telematica, occorre far riferimento al reato di pari gravità anteriormente commesso ex art. 16, comma 1, c.p.p.

14.2. Il reato di diffamazione commesso con il mezzo della trasmissione televisiva

La diffamazione a mezzo radiotelevisivo in ragione dell'utilizzazione di radioonde ovvero di onde elettromagnetiche, al pari della diffamazione "telematica" (Sez. 5, n. 25875 del 21 giugno 2006, Rv. 234528), si consuma con la percezione della trasmissione televisiva e del suo contenuto offensivo dell'altrui reputazione da parte di soggetti diversi rispetto al soggetto agente ed alla persona offesa.

La competenza, per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della trasmissione televisiva senza attribuzione di un fatto determinato, si determina secondo le regole ordinarie della competenza per territorio, previste dall'art. 8, comma 1, del codice di rito, in base al luogo in cui il reato è stato consumato.

Quando non sia possibile individuare il luogo in cui le prime due persone abbiano avuto percezione della diffamazione ovvero sorga conflitto in ragione della pluralità dei luoghi in cui sia avvenuta la percezione, trovano applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p. (Sez. 5, n. 33287 del 21 aprile 2016, Rv. 267703).

La competenza, per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della trasmissione televisiva con attribuzione di un fatto determinato, spetta alla Procura della Repubblica del circondario ove ha sede la persona offesa: ciò in base alla disposizione di cui all'art. 30, comma quinto, secondo periodo, legge 6 agosto 1990, n. 223 che, in deroga ai principi generali, fissa la competenza nel luogo di residenza della persona offesa (da ultimo, Sez. 5, n. 4158 del 18 settembre 2014, Rv. 262168).

Il criterio di competenza in deroga previsto dal comma 5 dell'art. 30 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 conserva validità anche all'esito dell'illegittimità costituzionale del comma 4 dichiarata dal Giudice delle leggi con la sentenza nr. 151 del 12 luglio 2021 per estensione della declaratoria di incostituzionalità *quoad poenam* dell'art. 13 della legge nr. 47/48, dal momento che il detto criterio riguarda i reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, attualmente puniti dall'art. 595, comma 3, c.p.

Infine, nel caso in cui la persona offesa risulta risiedere all'estero, la competenza territoriale va in ogni caso determinata in base al combinato disposto dell'art. 6, comma 2, c.p. e dell'art. 9, comma 1, c.p.p., ossia nel luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (presso gli studi televisivi).

14.3. Il reato di diffamazione via *internet*

È pacifica in giurisprudenza (Sez. 5, n. 31677 del 19 maggio 2015, Rv. 264521; Sez. 1, n. 16307 del 15 marzo 2011, conf. comp., Rv. 249974) l'affermazione secondo cui, in tema di diffamazione via internet (tanto con riferimento ai quotidiani online, quanto alle espressioni pubblicate sui *social network* e sulla piattaforma di messagistica whatsapp) la condivisione e l'inserimento di frasi offensive o di immagini denigratorie nella rete telematica dà luogo ad un reato di evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, considerata l'ubiquità della rete internet, hanno affermato che, quando un soggetto accede ad un sistema informatico, il luogo del fatto deve individuarsi non nel luogo di allocazione fisica del server host, bensì in quello dove il soggetto, dotato di un hardware in grado di collegarsi con la rete, effettui l'accesso in remoto (Sez. U, n. 17325 del 26 marzo 2015, conf. comp., Rv. 263020).

In sostanza, quando non è noto il luogo in cui le espressioni inserite nella rete telematica sono state percepite da terzi interviene il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 1, c.p.p., ovvero il luogo in cui è stata tenuta parte della condotta, che coincide con quello in cui l'agente ha caricato le informazioni diffamatorie sul sito web.

Nel caso in cui non sia noto nemmeno il luogo di inserimento dei dati sul web, si farà ricorso al criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2 c.p.p., cioè al luogo di residenza, domicilio o dimora dell'indagato, ovvero ancora al criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 3, c.p.p.

Va precisato che il luogo nel quale risultano immesse nel web le espressioni ritenute lesive dell'altrui reputazione viene in considerazione, quale criterio di riferimento, qualora si verta in ipotesi di reato tentato mancando l'effettiva percezione della notizia.

15. I reati associativi

15.1. Premessa

Il reato associativo, quale reato permanente e che presuppone l'esistenza di una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi consortili perseguiti, comporta che la consumazione del reato si realizza nel luogo in cui la struttura associativa opera (cfr. Sez. 6, n. 26010 del 23 aprile 2004, Rv. 229972; Sez. 2, n. 26285 del 3 giugno 2009, Rv. 244666; Sez. 1, n. 20908 del 28° aprile 2015, Confl. comp., Rv. 263612; Sez. 2, n. 41012 del 20 giugno 2018, Rv. 274083 - 01).

Nello specifico (Sez. 4, n. 48837 del 22 settembre 2015, Rv. 265281) “la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, in particolare, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il “pactum sceleris”, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura”. Rileva, dunque, il luogo nel quale ha sede la base ove si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio. Il luogo di commissione dei reati-fine, che può essere coincidente o non rileva solo in quanto consente di individuare il luogo in cui si svolgono le citate attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo nonché, in subordine, quando è impossibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (Sez. 3, n. 38009 del 10 maggio 2019, Rv. 278166 – 01).

In presenza di un'organizzazione le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi e, dunque, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione dei luoghi dove si svolgono le indicate attività, si dovrà fare riferimento alle regole suppletive dettate dall'art. 9 c.p.p., previste in via successiva nei commi 1, 2 e 3 e, quindi, primieramente al luogo di realizzazione di una parte della condotta (ex plurimis, Sez. 6, n. 427 del 25 settembre 2019, n.m.; Sez. 6, n. 4118 del 10 gennaio 2018, Rv. 272185; Sez. 6, n. 49995 del 15 settembre 2017, Rv. 271585; Sez. 6, n. 48837 del 22 settembre 2015, Rv. 265281, cit.; Sez. 4, n. 16666 del 31 marzo 2016, Rv. 266744; Sez. 2, n. 50338 del 3 dicembre 2015, Rv. 265282).

15.2. Connessione con altri reati e competenza territoriale per il reato associativo

Sulla base dei principi generali e sull'esigenza della trattazione unitaria del processo, in tema di reati associativi va applicato il principio secondo cui (Sez. 6, n. 2629 del 14 dicembre 2021, Rv. 282681) “In tema di competenza territoriale per connessione, il reato associativo ritenuto più grave in relazione ai reati fine determina lo spostamento della competenza nei confronti di tutti gli imputati, a nulla rilevando che la pena per i meri partecipi risulti inferiore rispetto alla pena prevista per uno dei reati fine connessi, in quanto la competenza va determinata unitariamente con riguardo al reato complessivamente considerato.

I reati rientranti nelle fattispecie contemplate dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p., comportano, in tema di competenza per territorio determinata da connessione, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una "vis attractiva" anche sugli altri (vedi Sez. 1 n. 16123 del 12 novembre 2018, Gup Tribunale Roma, Rv. 276391).

Si può, tuttavia, ritenere sussistente la connessione tra un delitto associativo e i reati-fine, attribuiti al sodalizio, solo nell'ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, l'indagato abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi.

Quando non vi sia identità di indagati tra reato associativo e reati-fine, il radicamento della competenza territoriale nel luogo di prima manifestazione del programma del sodalizio, ossia nel luogo di commissione del fatto più grave contestato al coimputato, ma non anche all'imputato, opera nei casi di cui all'art. 12 lett. c), c.p.p. (già Sez. U., n. 53390 del 26 ottobre 2017, Rv. 271223: "Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato").

Laddove, invece, non ricorra tale ipotesi ma quella prevista dall'art. 12 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), poiché essa si riferisce a più reati commessi da una sola persona con una sola azione od omissione ovvero con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si avrà spostamento della competenza sia per materia sia per territorio solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 2, n. 57927 del 20 novembre 2018, Rv. 275519).

Nel caso in cui sia contestato sia il reato associativo sia reati satellite e sussista la connessione ex art. 12 cod. proc. pen., prima di ricorrere all'applicazione dei criteri suppletivi ex art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen., assume rilievo il luogo di commissione dei singoli reati fine, che opera anche quando questi ultimi siano più di uno e commessi in luoghi diversi, dovendosi far riferimento al più grave di essi o a quello commesso per primo secondo le regole previste dall'art. 16 cod. proc. pen. (Sez. 1 n. 29160 del 24 giugno 2008, Confl. comp., Rv. 240480).

16. I reati contro la P.A.

16.1. Corruzione ex art. 319 c.p.

Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità; tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, approfondendosi l'offesa tipica, si verifica lo spostamento in avanti del momento consumativo (Sez. U., n. 15208 del 25 febbraio 2010, Rv. 246581).

In ogni caso, ove si tratta di più azioni che implicano lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, si configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, con conseguente radicamento della competenza per territorio nel luogo di inizio della consumazione (Sez. 6, n. 1245 dell'8 giugno 2023, (dep. 2024), Rv. 285886 – 01).

16.2. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Ai fini della determinazione della competenza per territorio del reato di istigazione alla corruzione, occorre fare riferimento al luogo in cui avviene la promessa della dazione di denaro, trattandosi di un reato di mera condotta per la cui consumazione non si richiede che la promessa del privato o la sollecitazione del pubblico ufficiale siano recepite dalla controparte (Sez. 6 n. 10305 del 10 gennaio 2008, Rv. 239083).

16.3. Vendita di bene sequestrato e luogo di consumazione del reato di cui all'art. 334 c.p.

Ai fini della consumazione del reato, deve farsi riferimento al luogo in cui la vendita del bene sequestrato si è conclusa. Al riguardo va, peraltro, ricordato che nel contratto di compravendita la proprietà si trasferisce con il consenso, ai sensi dell'art. 1470 c.c. (in particolare, per quanto riguarda il trasferimento di autovettura, cfr. la pur risalente ma non smentita Cass. civ., Sez. 3, n. 1871/1965, secondo cui “nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di una cosa determinata, l'effetto reale, cioè la trasmissione della proprietà, ha luogo immediatamente, all'atto dell'incontro dei consensi legittimamente manifestati dalle parti ed è irrilevante, a questi fini, la circostanza della non seguita trascrizione dell'atto di alienazione presso il PRA, la quale non è requisito di validità o efficacia dei trasferimenti di proprietà, ma soltanto uno strumento di tutela, per il caso di conflitto tra più persone che vantino diritti sulla cosa”); sicché la consegna del bene costituisce una obbligazione del venditore rispetto ad un trasferimento già verificatosi (art. 1476 c.c.).

17. I reati informatici

17.1. L'accesso abusivo a sistema informatico o telematico di cui all'art. 615-ter c.p.

Ormai consolidato è il principio dettato dalla sentenza delle SSUU n. 17325 del 26 marzo 2015, Conf. comp., Rv. 263020, secondo cui “in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, il luogo di consumazione del delitto di cui all’art. 615-ter cod. pen. coincide con quello in cui si trova l’utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la “parola chiave” o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare per selezionare gli accessi e per tutelare la banca-dati memorizzata all’interno del sistema centrale ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti dell’autorizzazione ricevuta. In motivazione la Corte ha specificato che il sistema telematico per il trattamento dei dati condivisi tra più postazioni è unitario e, per la sua capacità di rendere disponibili le informazioni in condizioni di parità a tutti gli utenti abilitati, assume rilevanza il luogo di ubicazione della postazione remota dalla quale avviene l’accesso e non invece il luogo in cui si trova l’elaboratore centrale.

Nondimeno l’uso sempre più diffuso di dispositivi informatici portatili che si collegano al web autonomamente o tramite wifi in ogni parte del mondo rende assai spesso in concreto difficilmente verificabile dove si trovi o da dove l’utente operi l’accesso abusivo. Ciò determina che nella maggior parte dei casi, non essendo praticabile il criterio sussidiario di cui all’art. 9, comma, 1 c.p.p., attesa la non frazionabilità della condotta abusiva, si debba far ricorso al criterio subordinato della residenza, domicilio o dimora dell’imputato.

Anche il c.d. “*phishing*” (utilizzo informatico di credenziali altrui indebitamente sottratte a fini fraudolenti), integra il reato di frode informatica (Sez. 2, n. 34218 del 4 novembre 2020, Rv. 280238; Sez. 2, n. 9891 del 24 febbraio 2011, Rv. 249675).

È configurabile il concorso formale tra il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e quello di frode informatica, stante la diversità dei beni giuridici tutelati e delle condotte sanzionate, in quanto il primo tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni telematiche, mentre il secondo il regolare funzionamento dei sistemi informatici e la riservatezza dei dati in essi contenuti, di cui contempla l’alterazione al fine della percezione di un ingiusto profitto” (Sez. 5, n. 869 del 9 ottobre 2020, (dep. 2021), Rv. 280401, Sez. 2, n. 26604 del 29 maggio 2019, Rv. 276427).

Quando vi è introduzione abusiva sul conto corrente informatico per operare uno o più bonifici istantanei in uscita su Iban (fattispecie in cui sono ravvisabili i reati di cui agli artt. 640-ter c.p. e 615-ter c.p. e nella quale il reato più grave è il primo), trova applicazione il principio che assegna valore al luogo in cui sono contestualmente avvenuti sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima, coincidente con il luogo in cui è stata eseguita l’operazione (Sez. 2, n. 23781 del 17 luglio 2020, Rv. 279484).

Il delitto di cui all’art. 615-ter c.p. rientra nella previsione di cui all’art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p. e, quindi, ricorre la competenza funzionale dell’Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

18. Reati contro la persona

18.1. Le lesioni colpose

Il delitto di lesioni personali colpose è reato istantaneo di evento, che si perfeziona con l'insorgenza della malattia. È l'insorgenza della sintomatologia che determina il luogo ed il momento della consumazione (Sez. 4, n. 44335 del 11 ottobre 2016, Rv. 267838).

Ove non sia possibile stabilire il luogo in cui è insorta la malattia, bisogna ricorrere alla regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 1, c.p.p., facendo riferimento al luogo in cui è avvenuta una parte della condotta, ovvero all'art. 9, commi 2 e 3, c.p.p.

In caso di impossibilità di individuare il momento preciso di insorgenza della malattia, troveranno applicazione le regole residuali.

Nell'ipotesi in cui le lesioni siano provocate da merce adulterata posta in vendita, idonea a provocare la malattia in una pluralità di persone, il luogo noto dell'adulterazione, da individuarsi in quello ove ha sede lo stabilimento di produzione, prevale su quello in cui è insorta la malattia.

Se non è possibile individuare il luogo di produzione, riassume rilievo il criterio dell'insorgenza delle lesioni, non avendo alcun rilievo il luogo in cui la merce è stata assunta, somministrata o applicata, né quello in cui sia stata prescritta, se si tratta di un farmaco.

18.2. I maltrattamenti

Il delitto previsto dall'art. 572 c.p. ha natura necessariamente abituale, nel senso che esso viene integrato da una pluralità di condotte, ciascuna delle quali in sé priva di autonoma rilevanza penale ovvero sussumibile in altra fattispecie ma destinata ad essere segmento della condotta di maltrattamenti quando finalizzata a una persistente azione vessatoria lesiva della personalità della vittima.

Ciò comporta che il delitto si perfeziona quando le singole condotte che lo compongono integrano il delitto nei termini sopra precisati.

Tuttavia, quando le citate condotte proseguono anche dopo l'integrazione del reato, esse saranno ricomprese nel medesimo.

Deriva da ciò che la consumazione del delitto di maltrattamenti in famiglia deve ritenersi avvenuta nel luogo di realizzazione dell'ultima condotta che integra il reato, anche nel caso in cui la stessa sia successiva al perfezionamento della fattispecie ai sensi dell'art. 572 c.p. (Sez. 1, n. 26549 del 2 maggio 2023, Rv. 284893).

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori – fatto salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612-bis c.p., comma primo, c.p., che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie – l’orientamento che ritiene configurabile tout court l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall’art. 612-bis, comma 2, c.p.) per il solo fatto della sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o, comunque, della sua attualità temporale va temperato alla stregua del più recente orientamento – condiviso da quest’Ufficio – secondo cui “è configurabile il reato di maltrattamenti in situazione di condivisa genitorialità, anche in assenza di convivenza, a condizione che la filiazione non sia stata un evento meramente occasionale ma si sia quantomeno instaurata una relazione sentimentale, ancorché non più attuale, tale da ingenerare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale, autonomo rispetto ai doveri connessi alla filiazione” (Sez. 6, n. 37628 del 25 giugno 2019, Rv. 276697): ciò in ragione del fatto che la convivenza non è un presupposto indispensabile per configurare il reato di maltrattamenti, essendo sufficiente al riguardo un vincolo di solidarietà atto a generare un rapporto dotato di una certa stabilità con doveri di reciproca assistenza connesso ad una “stabile relazione discendente dal rapporto di filiazione”.

18.3. Lo *stalking*

Il delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale e di danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo, si consuma al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, cosicché l’unitarietà della condotta di “*stalking*” non può essere interrotta dall’essersi realizzato prima l’uno o l’altro dei plurimi eventi previsti dalla disposizione incriminatrice (Sez. 5, n. 3781 del 24 novembre 2020, Rv. 280331).

Laddove, quindi, la condotta persecutoria sia iniziata in un luogo diverso la competenza territoriale va determinata con riferimento al luogo in cui la condotta di persecuzione è proseguita.

18.4. Art. 612-ter c.p. (Revenge porn) e divulgazione o pubblicizzazione del materiale pedopornografico commessa per via telematica (art. 600-ter c.p.)

Il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti si distingue per la specificità e l’unitarietà del suo oggetto giuridico dalle fattispecie di reato già esistenti in materia di pubblicazioni e spettacoli osceni di cui all’art. 528 c.p., di diffamazione di cui all’art. 595 c.p., di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615-bis, secondo comma, c.p., di violazione di corrispondenza di cui all’art. 616 c.p., di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente di cui all’art. 617-*septies* c.p., di e o disturbo alle persone di cui all’art. 660 c.p., di trattamento illecito di dati personali di cui all’art. 167 Codice della *privacy*.

Con l'introduzione dell'art. 612-ter c.p. il legislatore ha inteso realizzare uno schermo a protezione della persona a cui si riferiscono i contenuti sessualmente espliciti, anticipando la soglia di tutela e delineando un reato di pericolo. Non è richiesta l'effettiva conoscenza da parte di una pluralità di utenti del materiale illecitamente diffuso ed è anzi ritenuta meritevole di tutela anche la condotta in cui manchi la divulgazione a più persone (come, ad esempio, nel caso dell'invio di immagini pornografiche della vittima al suo datore di lavoro). Non è neanche necessario il verificarsi nella vittima, per effetto della divulgazione dei contenuti intimi, di un grave stato d'ansia o di timore, a differenza di quanto previsto per il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. Ciò che rileva è che la persona offesa non abbia prestato consenso alla divulgazione delle proprie immagini sessuali a soggetti differenti da quelli con i quali le abbia realizzate (Sez. 5, n. 19201 del 23 febbraio 2024, Rv. 286392).

Il delitto di "revenge porn" si consuma dunque nel momento in cui il soggetto agente realizza una delle condotte tipizzate in sequenza. La dimensione offensiva del fatto non richiede la ricezione o l'effettivo accesso ai contenuti da parte dei destinatari. Ne consegue che è sufficiente a perfezionare il reato la diffusione in senso potenziale di tali contenuti con contestuale concreta possibilità di percezione degli stessi da parte di soggetti diversi rispetto al soggetto agente ed alla persona offesa. In tal senso si è pronunciata la Corte di cassazione, con riferimento al delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale pedopornografico commessa per via telematica, previsto dall'art. 600-ter, comma 3, c.p., individuando il momento consumativo nella immissione in rete, in quanto si tratta di condotta idonea in concreto alla diffusione del materiale, attesa la possibilità di accesso da parte di un numero indeterminato di persone (Sez. 3, n. 28524 del 9 giugno 2009, Rv. 244595; Sez. 3, n. 25232 del 21 giugno 2005, Rv. 231814). I giudici di legittimità hanno precisato che il luogo di consumazione del reato di cui sopra deve essere identificato con il luogo nel quale è stato digitato il comando di invio e di conseguente immissione nella rete del materiale fotografico illecito, al quale corrisponde il momento di perfezionamento della fattispecie (Sez. 1, n. 47086 del 17 luglio 2018, Rv. 274366 - 01). Tali pronunce risultano aderenti a quanto statuito dalle Sezioni Unite (cit., Sez. U. n. 17325 del 26 marzo 2015, Rv. 263020) con riferimento al luogo di consumazione del delitto di cui all'art. 615-ter c.p., secondo cui il luogo di accesso al sistema informatico deve individuarsi in quello dove il soggetto, dotato di un hardware in grado di collegarsi con la rete, effettui l'accesso in remoto.

I sopra enunciati criteri possono essere applicati anche in caso di accesso alla rete effettuato utilizzando uno *smartphone*, dal momento che si tratta di apparecchio costantemente connesso a Internet che consente di digitalizzare gran parte delle attività relazionali degli individui, ivi comprese quelle concernenti la trasmissione di contenuti intimi.

Poiché il delitto di cui all'art. 612-ter c.p. si consuma con la condotta di invio, nessun rilievo può riconoscersi al luogo ove si trovava la persona offesa al momento della ricezione dei messaggi.

Tra le due figure, il solo delitto di cui all'art. 600-ter c.p. rientra nella previsione di cui all'art. 51, comma 3-*quinquies*, c.p.p. e, quindi, ricorre la competenza funzionale dell'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

18.5. sottrazione e trattenimento di minori all'estero

Il delitto di cui all'art. 574-*bis* c.p., come il delitto di cui all'art. 574 c.p., ha natura di reato permanente, essendo caratterizzato da un'azione iniziale, costituita dalla sottrazione del minore, e dalla protrazione della situazione antiggiuridica mediante ritenzione, attuata attraverso una condotta sempre attiva perché intesa a mantenere il controllo sul minore (Sez. 6, n. 17799 del 6 febbraio 2014, Rv. 260157; Sez. 3, n. 49579 del 27 ottobre 2015, Rv. 265651).

Ne consegue l'applicabilità della regola generale di cui all'art. 8, comma 3, c.p.p., che individua la competenza del giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione.

Poiché l'offesa tipica consiste nell'impedimento dell'esercizio delle prerogative genitoriali nonché nella preclusione per il figlio di mantenere la comunanza di vita con i genitori, la competenza si radica nel luogo di residenza abituale del minore al momento dell'indebito trasferimento o trattenimento all'estero. È pertanto escluso che possa trovare considerazione il luogo, diverso da quello di residenza, in cui il minore si sia incontrato con l'imputato per essere condotto all'estero (Sez. 6, n. 36828 del 16 maggio 2019, Rv. 276709).

Del pari è a dirsi anche per il caso in cui la condotta di trattenimento sia stata commessa interamente all'estero: sussiste la giurisdizione italiana a condizione che la residenza abituale del minore, precedentemente concordata dai genitori, sia in Italia (Sez. 6, n. 8660 del 11 dicembre 2018, (dep. 2019) Rv. 275086).

18.6. Adescamento di minore

La fattispecie di cui all'art. 609-*undecies* c.p. si consuma nel momento in cui il soggetto agente realizza una delle condotte tipizzate dal legislatore. È sufficiente a perfezionare il reato l'atto volto a carpire la fiducia del minore anche in assenza di comportamenti finalizzati all'organizzazione di un incontro a scopi sessuali con la vittima adescata.

Ove la condotta sia posta in essere tramite Internet o altri mezzi di comunicazione a distanza, attesa la struttura della fattispecie criminosa che presuppone una comunicazione tra due soggetti e considerato che la condotta tipica di adescamento per essere idonea al conseguimento del fine perseguito dall'agente deve essere percepita dalla vittima, il *locus commissi delicti* va individuato nel luogo in cui si trova il minore adescato, perché è in tale luogo che si perfeziona la dimensione offensiva del fatto (Sez. 3, n. 36492 del 26 giugno 2019, Rv. 276684-01).

19. Reati tributari

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 10.3.2000, n. 74, ai fini dell'attribuzione della competenza, la competenza per territorio è determinata a norma dell'art. 8 del codice di procedura penale. Laddove ciò non sia possibile, la competenza si radica nel luogo di accertamento del reato. Ciò è vero per i reati di: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5).

Per gli altri reati, nell'ordine, deve aversi riguardo al luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, se quest'ultimo è in Italia; al luogo di accertamento del reato, se il domicilio fiscale è all'estero; al luogo di consumazione o luogo di inizio della permanenza in caso di reato permanente.

Una norma ulteriormente speciale è fissata dal comma 2 dell'articolo 8, per effetto del quale, "se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale".

In tale ipotesi la competenza territoriale si determina nel luogo di prima iscrizione della *notitia criminis* a condizione che le condotte siano state poste in essere nel corso del medesimo periodo di imposta (Sez. 3, n. 29519 del 10 maggio 2019, Rv. 276592-01).

In generale il luogo di accertamento va individuato nella sede dell'ufficio in cui è stata compiuta un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante (Sez. 3, n. 42147 del 15 luglio 2019, Rv. 277984-03).

Il luogo in cui il reato è stato commesso deve essere accertato sulla base di elementi oggettivi e non di mere congetture (Sez. 3, n. 11216 del 19 febbraio 2021, Rv. 281568-01).

Il domicilio fiscale per le società corrisponde, ex art. 58, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, al luogo in cui è stabilita la sede legale, al che consegue una presunzione relativa, di corrispondenza tra sede legale e domicilio fiscale (Sez. 3, n. 27606 del 14 settembre 2020, Rv. 280275-01).

Se invece l'impresa ha carattere individuale, il domicilio coincide con quello del titolare di essa e, dunque, con la residenza risultante all'anagrafe (Sez. 3, n. 17702 del 30 gennaio 2019, Rv. 275700 - 01).

19.1. Occultamento di scritture contabili

Per il delitto di occultamento di scritture contabili la competenza si radica nel luogo di accertamento, ove la Guardia di Finanza ha chiesto all'indagato di esibire il documento contabile ed ove questi ha falsamente dichiarato di averlo smarrito (Sez. 3, n. 5791 del 18 dicembre 2007, (dep. 2008), Rv. 238988-01 e da ultimo: Sez. 3, n. 23928 del 30 gennaio 2024, Rv. 286549-01).

19.2. Omesso versamento dell'Iva

Per il delitto di omesso versamento delle certificate ritenute previdenziali così come quello di omesso versamento dell'Iva si ravvisa un duplice orientamento: per il primo rileva il luogo in cui ove si trova la sede effettiva dell'azienda, quale centro dell'attività amministrativa e direttiva dell'impresa (Sez. 3, n. 23784 del 16 dicembre 2016, (dep. 2017), Rv. 269983 - 01; Sez. 3, n. 13610 del 14 febbraio 2019, Rv. 275901 - 01); per l'altro il luogo dell'accertamento del reato indicato dal d.lgs. n. 74 del 2000, all'art. 18, comma 1 (Sez. 3, n. 17060 del 10 gennaio 2019, Rv. 275942 - 01). Tale secondo indirizzo è preferito dall'Ufficio in quanto l'adempimento dell'obbligazione tributaria può essere effettuato presso qualsiasi concessionario operante sul territorio mentre la possibilità di pagamento in via telematica rende difficile il radicamento dell'omissione nel luogo ove l'impresa ha la sede.

19.3. Indebita compensazione

Per il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. cit. rileva il luogo in cui è effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente nell'anno interessato, mediante inoltro del modello F24, ovvero, se non è possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 c.p.p. della competenza per territorio secondo la Cassazione (Sez. 3, n. 2351 del 18 novembre 2022, Rv. 284057 - 01).

19.4. L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Per l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. cit.) rileva il momento in cui è avvenuta l'emissione della fattura, a prescindere dalla relativa consegna o spedizione all'altra parte interessata (Sez. 3, n. 36968 del 15 maggio 2005, n.m.). Se la sede legale è fittizia si applica il criterio sussidiario del luogo di accertamento (Sez. 3, n. 43320 del 2 luglio 2014, Rv. 260992 - 01).

Nel caso di connessione tra il reato in questione e quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la competenza per territorio determinata dalla connessione, trattandosi di reati di pari gravità, appartiene a norma dell'art. 16 c.p.p. al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato in ordine cronologico, non potendo trovare applicazione i criteri previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 (Sez. 1, n. 17174, del 18 marzo 2022, Confl. comp., n.m.; Sez. 3, n. 31517 del 29 settembre 2020, Rv. 280161 - 01).

20. Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri

La competenza territoriale per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri va individuata in base al luogo in cui è stata accertata la violazione penalmente rilevante (Sez. 1, n. 1872 del 10 giugno 1980, Rv. 146221). Il "luogo dell'accertamento" va individuato nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante, a tal fine, il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 43320 del 2 luglio 2014, Rv. 260992; Sez. 3, n. 11978 del 9 gennaio 2014, Rv. 258732).

21. L'omesso versamento dei contributi INPS

Nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. con modificazioni in l. n. 638 del 1983), ai fini della consumazione rileva l'art. 1182, comma 3, c.c., che prevede che l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore. Ne consegue che il delitto si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali e assicurativi, identificabile con la sede dell'istituto previdenziale dove l'impresa ha aperto la sua posizione assicurativa (Sez. 3, n. 41530 del 9 luglio 2015, Rv. 265037 - 01).

22. I reati ambientali

22.1. Reati concernenti i rifiuti

Lo stoccaggio di rifiuti, avendo natura permanente, si consuma con l'inizio della condotta (Sez. 3, n. 39373 del 14 aprile 2015, Rv. 264714 - 01). Ugualmente accade per la contravvenzione di deposito di rifiuti (art. 256, c. 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), che pure ha natura permanente. Invece, il reato di abbandono "incontrollato" di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti, sicché esso si consuma con la derelizione (Sez. 3, n. 6999 del 22 novembre 2017, Rv. 272632 - 01).

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed attualmente sanzionato dall'art. 452-quaterdecies c.p., si consuma con la cessazione di tali complessive attività e non in corrispondenza di ogni singola condotta (Sez. 3, n. 42631 del 15 settembre 2021, Rv. 282632 - 01).

La contravvenzione di messa in riserva non autorizzata di rifiuti da sottoporre a operazioni di recupero pure ha natura di reato permanente, sicché la consumazione si protrae sino all'interruzione della condotta illecita (Sez. 3, n. 37114 del 14 giugno 2023, Rv. 285210 - 01).

22.2. Reati concernenti l'inquinamento atmosferico

La contravvenzione di violazione dei limiti di emissione (art. 279, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), è integrata dalla violazione dei valori limite di emissione stabiliti dall'Allegato I alla parte quinta del medesimo decreto legislativo ed ha natura di reato istantaneo (Sez. 3, n. 16042 del 28 febbraio 2019, Rv. 275396 - 01).

Le condotte di "inizio di installazione" ed "esercizio" di stabilimento in difetto di autorizzazione (art. 279, comma primo, del d.lgs. n. 152 del 2006) si consuma o con il rilascio dell'autorizzazione o, in alternativa, con la cessazione dell'esercizio dell'impianto (Sez. 3, n. 8678 del 13 novembre 2013, Rv. 258840 - 01).

23. I reati in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope

L'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90 prevede un reato a fattispecie alternative che, quando si riferiscono alla stessa sostanza stupefacente, perdono la loro individualità; per determinare la competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile, la competenza va individuata con ricorso ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 c.p.p. (Sez. 4, n. 12405 del 18 gennaio 2017, Rv. 269663; Sez. 4, n. 24719 del 3 marzo 2016, Rv. 267227): acquista così rilievo il luogo accertato di compimento dell'azione (Sez. 3, n. 48036 del 25 ottobre 2019, Rv. 277352; Sez. 3, n. 8999 del 5 dicembre 2019, Rv. 278418).

In caso di acquisto della sostanza stupefacente la competenza va individuata nel luogo in cui si è perfezionato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo richiesta, ai fini della consumazione del delitto, la materiale consegna della sostanza (Sez. 4, n. 45884 del 27 giugno 2017, Rv. 271290; Sez. 4, n. 20543 del 4 maggio 2010, Rv. 247385); l'accordo si perfeziona nel momento e nel luogo in cui chi fa la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (ex art. 1326 c.c.). Nei contratti conclusi per telefono, tale luogo si identifica con quello ove il proponente si trova al momento della conoscenza dell'accettazione (Sez. 3, n. 14233 del 5 febbraio 2020, Rv. 279289).

In caso di detenzione e di vendita di sostanza stupefacente, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato più grave (Sez. 4, n. 41175 del 22 giugno 2004, Rv. 229898).

In caso di trasporto di sostanze stupefacenti, la competenza territoriale è determinata in base al luogo di accertamento del "corpus" del possesso, qualora quello di inizio della consumazione (che resta il criterio pilota, trattandosi di reato permanente) non sia stato individuato con certezza (Sez. 3, n. 35396 del 23 febbraio 2021, Rv. 282329).

In caso di acquisto e di successivo trasporto, senza soluzione di continuità, di sostanza stupefacente, vertendosi in ipotesi di reato permanente, competente a conoscere della vicenda processuale è l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha avuto inizio la permanenza (articolo 8, comma 3, del c.p.p.). Laddove tale luogo non sia identificato o identificabile con certezza, la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti, in via successivamente gradata, dall'articolo 9 del c.p.p., avendo cioè riguardo «all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, ovvero al luogo ove l'indagato era stato colto in flagranza del trasporto di droga» (Sez. 4, n. 19869 del 12 giugno 2020, n. m.).

In caso di importazione, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero (Sez. 4, n. 39993 del 7 ottobre 2021, Rv. 282061; Sez. 4, n. 35510 del 20 maggio 2021, Rv. 281853; Sez. 5, n. 57018 del 15 ottobre 2018, Rv. 274376; Sez. 6, n. 56953 del 21 settembre 2017, Rv. 272220; Sez. 3, n. 35165 del 2 marzo 2017, Rv. 270686).

La competenza territoriale si radica nel luogo d'ingresso della sostanza psicotropa entro il confine di Stato, ove tale luogo sia accertato; altrimenti appartiene alle autorità giudiziarie dei luoghi in cui le condotte penalmente rilevanti successive all'importazione (detenzione e trasporto) sono poste in essere (Sez. 6, n. 2732 del 6 novembre 2008, Rv. 242583; Sez. 1, n. 45482 del 19 novembre 2008, Confl. comp., Rv. 242070; Sez. 4, n. 25247 del 3 maggio 2016, Rv. 267520 - 01).

In caso si accerti che la condotta criminosa tesa all'importazione della droga sul territorio nazionale sia iniziata prima del concreto ingresso della sostanza nel Paese, l'inizio della condotta medesima va anticipato temporalmente ed il luogo di inizio di essa va individuato in relazione a tale anticipazione (Nella giurisprudenza si è avuto riguardo al luogo di materiale predisposizione dei mezzi finanziari necessari per l'acquisto all'estero ed al luogo ove è stato concretamente progettato e organizzato il viaggio: Sez. 4, n. 11170 del 14 gennaio 2005, Rv. 231144; Sez. 6, n. 3882 del 4 novembre 2011, Rv. 251526; Sez. 6, n. 46249 del 7 ottobre 2016, Rv. 268479).

La regola suppletiva dettata dall'art. 9, comma primo, c.p. trova applicazione esclusivamente quando nel territorio nazionale si è consumata una parte della condotta essenziale per l'integrazione della fattispecie, dovendosi, in caso contrario, fare riferimento ai criteri contemplati dai successivi commi della norma menzionata (Sez. 4, n. 29187 del 19 giugno 2007, Rv. 236996).

Nel caso di spedizione in transito, in cui il "corriere" della droga proveniente da uno Stato estero sia sbarcato in un aeroporto italiano al solo fine di transitarvi verso una ulteriore destinazione estera, il delitto di importazione di sostanze stupefacenti deve ritenersi, comunque, consumato in Italia con conseguente competenza da ritenersi radicata nel luogo d'ingresso della droga entro il confine di Stato (Sez. 4, n. 34116 del 13 giugno 2007, Rv. 236943).

La presenza nel territorio nazionale di ingenti quantità di sostanze stupefacenti costituisce indice, in assenza di contrarie allegazioni, della sua produzione all'estero cosicché, nel caso non sia noto il luogo di introduzione nel territorio dello Stato, ai fini della determinazione della competenza per territorio, trovano applicazione i criteri di cui all'art. 9 c.p.p. secondo cui in caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, la competenza per territorio è individuata in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 48036 del 25 ottobre 2019, Rv. 277352).

24. I reati della crisi d'impresa

24.1. Premessa

I reati di cui agli articoli 216 - 237, Titolo VI del Regio decreto n. 267/1942, a seguito della riforma attuata con il d.lgs. n. 14/2019, sono stati collocati nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al Titolo IX, articoli dal 322 al 343.

Le nuove previsioni sono entrate in vigore dal 1° settembre 2021, secondo l'art. 389 del Codice, come modificato dall'art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.

Le fattispecie sono quelle originarie, salvo la correzione lessicale conseguente alla sostituzione della locuzione liquidazione giudiziale e suoi derivati con la locuzione fallimento e suoi derivati.

Sono state modificate le rubriche di due dei tre capi nei quali erano comprese le fattispecie penali del Regio Decreto n. 267/1942 ora "reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale" (capo I) e "reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale" (capo II), è rimasta immutata la rubrica di cui al capo III "disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa".

Sono stati inseriti nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al capo IV del medesimo Titolo IX, "i reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi", articoli 344 e 345 introdotti dall'articolo 16 legge 10.1.2012 n. 3.

24.2. I reati di bancarotta pre-liquidazione giudiziale commessi dall'imprenditore commerciale o dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società in liquidazione giudiziale

La Procura della Repubblica competente, con riferimento ai reati di bancarotta pre-liquidazione giudiziale (secondo la vecchia dizione bancarotta pre-fallimentare), è quella presso il Tribunale che ha emesso il provvedimento di apertura della procedura concorsuale (la sentenza dichiarativa di insolvenza che apre la liquidazione giudiziale ex art. 49 C.C.I., la declaratoria giudiziale di stato di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa aperta dal Ministro ex art. 247 C.C.I.I., la declaratoria di insolvenza ai fini dell'apertura dell'amministrazione straordinaria ex art. 3 d.lgs. n. 279/99, il decreto di ammissione al concordato ex art. 47 C.C.I.I.). Tali provvedimenti giurisdizionali, come è noto, costituiscono elemento integrativo del reato.

Eventuali successive determinazioni in ordine alla competenza civile incidono sulla competenza penale.

L'articolo 30, secondo comma, del codice della crisi, in materia di risoluzione di conflitto positivo di competenza, prevede che, quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza è stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

Ai sensi della disposizione ora al secondo comma dell'art. 346 – già all'art. 238 legge fall. - rubricato "esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale", l'azione penale può essere iniziata anche prima dell'apertura della procedura concorsuale nel caso previsto dall'articolo 38 C.C.I. in cui il pubblico ministero presenti il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

In tali ipotesi, la competenza va determinata in assenza di provvedimento giurisdizionale, in base alle medesime disposizioni che regolano la competenza civile e dovrà, dunque, considerarsi che, con riferimento alle imprese soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, è competente l'ufficio di Procura del tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (ai sensi dell'articolo 27, comma primo, Codice della crisi). Negli altri casi è competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (articolo 27, comma secondo, Codice della crisi).

Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente, per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale e per la persona giuridica con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante (articolo 27 comma 3).

Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore (articolo 28 Codice della crisi).

24.3. I reati di bancarotta post-liquidazione giudiziale

Le condotte distrattive poste in essere dopo l'apertura della procedura concorsuale (c.d. bancarotta post-fallimentare, nel vigente Codice post-apertura della liquidazione giudiziale) si consumano successivamente all'emanazione del provvedimento giurisdizionale.

In assenza di elementi dai quali desumere, in sede penale, la *vis atractiva* della procedura concorsuale, vale il principio regolatore del luogo di commissione del reato; in tale senso è stato affermato che "in caso di bancarotta post-fallimentare (di cui all'art. 216, comma secondo, R.D. 16 marzo 1942, n. 267) l'ultimo atto di esecuzione, e cioè il perfezionamento della fattispecie criminosa, viene realizzato non nel luogo in cui è dichiarato il fallimento, che anzi precede gli atti in frode alla massa fallimentare ed ai creditori, bensì nel luogo in cui vengono posti in essere gli ulteriori atti, esecutivi della bancarotta, ed è in questo luogo che si radica la competenza per territorio, a nulla valendo, agli effetti penali, la "vis atractiva" esercitata, in sede civile, dalla procedura fallimentare (già Sez. 1, n. 3282 del 7 luglio 1992, Confl. comp., Rv.191599;).

24.4. Gli altri reati

Il reato di ricorso abusivo al credito (art. 331 Codice della crisi, già art. 218 legge fall.) non necessita, per la sua configurabilità, dell'apertura della procedura concorsuale e, dunque, si consuma nel luogo dell'ottenimento della concessione del credito.

Il reato di denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale (art. 332 Codice della crisi, già art. 220 legge fall.) presuppone l'apertura della procedura concorsuale e si consuma con il compimento di azioni o omissioni che si concretizzano con il deposito di atti presso la cancelleria del Tribunale della crisi e dell'insolvenza; la competenza penale è pertanto ancorata al Tribunale della crisi e dell'insolvenza che ha aperto la procedura.

Si applicano le ordinarie regole del luogo di consumazione ai reati di interesse privato del curatore negli atti della procedura di liquidazione giudiziale (art. 334 codice della crisi art. 228 legge fall.), di accettazione di retribuzione non dovuta (art. 335 codice della crisi già art. 229 legge fall.), di omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale (art.336 codice della crisi già 230 legge fall.) commessi dal curatore, dal coadiutore e dal commissario giudiziale.

La competenza è ancorata al Tribunale della crisi, in ragione del fatto che il reato si consuma con il deposito presso la cancelleria di detto ufficio per il reato di domande di ammissioni di crediti simulati (articolo 338 codice della crisi già articolo 232, comma 1, legge fall.).

Vale il principio regolatore del luogo di commissione del fatto per i reati di distrazione senza concorso dell'insolvente, mercato di voto (art 339) e di esercizio abusivo di attività commerciale (art. 340).

Per il reato di false attestazioni e relazioni (art. 342 codice della crisi già art. 236-bis legge fall.) è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale della crisi e dell'insolvenza cui spetta la competenza a decidere sulla domanda alla quale l'attestazione deve essere allegata a pena di inammissibilità.

24.5. I reati di cui agli artt. 344 e 345 C.C.I.I.

La competenza è regolata in base al luogo di consumazione del fatto per i reati del debitore e dei componenti dell'organismo di composizione della crisi con riferimento ai reati del sovra-indebitato di cui all'art. 344 codice della crisi e ciò in quanto l'apertura delle procedure di composizione delle crisi da sovra-indebitamento non condiziona la configurabilità del reato al pari dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Il reato di falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI (art. 345 codice della crisi) si consuma nel momento in cui la falsa attestazione della veridicità dei dati aziendali viene presentata insieme alla domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo. Infatti, solo quando utilizzata per la presentazione della domanda la cui ammissibilità condiziona assume i caratteri suoi propri di attestazione giuridicamente rilevante.

24.6. I reati societari e finanziari

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 c.c. si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci, sicché la competenza per territorio si determina in relazione a tale luogo, rimanendo irrilevante il luogo (ed il tempo) di deposito del bilancio presso la sede della società (Sez. 5, n. 27170 del 27 aprile 2018, Rv. 273475).

Quando il delitto di falso in bilancio o di false comunicazioni sociali sia seguito dal fallimento della società, esso non costituisce un'ipotesi aggravata del reato societario, ma deve essere qualificato come bancarotta fraudolenta impropria, dotata di propria autonomia, con la conseguenza che la competenza per territorio a conoscere si radica nel luogo in cui il reato è stato consumato, che corrisponde a quello in cui è stato dichiarato il fallimento (Sez. 1, n. 4356 del 16 novembre 2000, Rv. 218250).

Il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza previsto dall'art. 2638, comma secondo, c.c. si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica l'evento del reato, che può essere integrato, oltre che dall'impedimento in toto dell'esercizio della funzione di vigilanza, dall'effettivo e rilevante ostacolo frapposto al dispiegarsi della funzione, con comportamenti di qualsiasi forma, comunque tali da determinare difficoltà di considerevole spessore o un significativo rallentamento - e non il mero ritardo - dell'attività di controllo (Sez. 5, n. 29377 del 29 maggio 2019, Rv. 276524).

Il reato di aggio informativo di cui all'art. 2637 c.c. si consuma nel momento in cui la notizia foriera di scoppio valutativo del titolo viene comunicata o diffusa e cioè nel momento in cui la stessa esce dalla sfera dell'autore della condotta, con la conseguenza che la competenza territoriale si radica nel luogo in cui si è consumata la prima diffusione della notizia medesima (Sez. 5, n. 28932 del 4 maggio 2011, Rv. 253755, avente ad oggetto una fattispecie relativa alla condotta di diffusione di informazioni riguardanti società quotata mediante l'inserimento nel sistema NIS operativo in Milano, per cui la Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione della competenza al Tribunale di quella città).

Partendo da tale decisione, questo Ufficio, con il decreto su contrasto n. 532/2018, ha ritenuto che la condotta di diffusione qualificante il reato di aggio taggio manipolativo, di cui all'art. art. 185 TUF, non si era verificata nel luogo in cui era stata inviata la comunicazione al NIS di Milano, ma nel momento della sua ricezione da parte dello stesso NIS e del contestuale inoltro alla platea degli investitori delle informazioni in grado di incidere nel mercato dei titoli, in quanto coerente con la natura del reato in esame quale "reato di mera condotta e di pericolo concreto, per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento" (Sez. 5, n. 54300 del 14 settembre 2017, Rv. 272083).

PARTE TERZA

25. La competenza nella fase esecutiva

25.1. La competenza nel caso di messa in esecuzione di provvedimenti emessi da giudici diversi

Per la determinazione dell'Ufficio requirente ad occuparsi dell'esecuzione della pena si devono necessariamente applicare i principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte e dalle norme cogenti in tema di individuazione del giudice dell'esecuzione.

Il primo principio cui deve farsi riferimento è quello che stabilisce, allorché un soggetto abbia subito più condanne definitive da giudici diversi, quale giudice competente a provvedere all'esecuzione delle varie sentenze e decreti quello che ha emesso il provvedimento che, all'atto dell'assunzione della decisione esecutiva, risulta divenuto irrevocabile per ultimo (quale che di questo sia il contenuto concreto e persino se esso sia stato già eseguito). Invero, l'art. 665, comma 4, c.p.p., ha introdotto, per il giudice dell'esecuzione, il criterio di determinazione della competenza funzionale, ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale è quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (Sez. 1, n. 37300 del 2 luglio 2021, Rv. 282011).

Il criterio appena indicato inerisce ad ogni questione attinente all'esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se ricompresa in un provvedimento di cumulo a norma dell'art. 663 c.p.p., o se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta o ineseguibile. In tal senso si è attestata da tempo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 50893 del 21 giugno 2018, Rv. 274681).

Anche la sentenza di condanna a pena sospesa, anche ove non revocabile e, quindi non eseguibile, è potenzialmente suscettibile di dar luogo ad incidenti di esecuzione e va iscritta nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 313 del 14/11/2002 (come si evince da Sez. U., n. 37345 del 23 aprile 2015, Rv. 264381). Va richiamata a tal proposito, la tendenziale corrispondenza tra provvedimenti rilevanti ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p. e provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, espressione del canone di normale conoscibilità ex ante e conseguente prevedibilità della ricaduta applicativa del criterio di competenza.

La Corte di legittimità, infine, ha riconosciuto, in caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, rilevanza *in executivis* a tutti i provvedimenti, ivi comprese le sentenze di proscioglimento, ricordando che la competenza appartiene sempre al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo è costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi in conseguenza dei quali debba essere inserita nel casellario giudiziale, oppure, pur non dovendo essere iscritta nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 9547 del 15 gennaio 2018, Rv. 272491).

In ogni caso la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda o del ricorso, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Sez. 1, n. 16127 del 1° aprile 2021, Rv. 281065).

25.2. Questioni specifiche

25.2.1. Giudice dell'esecuzione e ordine di demolizione

Il principio di diritto sopra enunciato si applica anche in materia di edilizia, ove si è stabilito che competente a decidere sulla richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di opere abusive contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna (in caso di pluralità di sentenze eseguibili nei confronti dello stesso soggetto), sia il giudice dell'esecuzione individuato ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p., atteso che detto ordine, pur dando applicazione ad una sanzione amministrativa, ha ricadute giurisdizionali ed è conseguentemente soggetto all'esecuzione in conformità alle previsioni del codice di procedura penale (Sez. 1, n. 46612 del 3 ottobre 2019, Rv. 277484).

Purtuttavia, se il pubblico ministero ha già avviato l'esecuzione dell'ordine di demolizione di manufatti abusivi resta ferma la sua competenza, per il principio della "perpetuatio jurisdictionis", anche nel caso in cui sopravvenga il passaggio in giudicato di altra decisione, nei confronti del medesimo soggetto, idoneo a determinare, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. Pen., lo spostamento della fase esecutiva (Sez. 3, n. 400 del 1° dicembre 2022, Rv. 283918 – 01).

25.2.2. Giudice dell'esecuzione e conversione della pena pecuniaria inesigibile

Nelle fattispecie in cui, anche a seguito del d.lgs. n. 150/2022, è ancora applicabile l'art. 238 bis D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 in materia di disciplina del procedimento di conversione delle pene pecuniarie non pagate, va tenuto presente che la norma, nello stabilire che gli uffici competenti compulsino il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, nulla dice in ordine ai criteri di individuazione del pubblico ministero che, ai sensi dell'art. 660, comma 2, c.p.p. (nel testo previgente), è tenuto a promuovere tale procedura.

In assenza di indicazioni interpretative precise, la questione è stata risolta dai pubblici ministeri, nella maggioranza dei casi, individuando la competenza del pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione.

Sulla questione sono poi intervenuti due decreti della Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione (n. 370 e n. 473 del 2018, relativi ad altrettanti contrasti negativi tra pubblici ministeri), che hanno concluso, invece, nel senso che la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza non può essere fatta direttamente dal pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione, ma deve passare per il tramite di quello competente ad esercitare le funzioni presso lo stesso ai sensi dell'art. 678, comma tre, c.p.p.

La soluzione interpretativa è stata elaborata attraverso una lettura analogica dell'art. 658 c.p.p., attinente all'individuazione del pubblico ministero competente ad attivare la procedura di applicazione di una misura di sicurezza ordinata con sentenza, rilevandosi peraltro che, alla luce del disposto dell'art. 667 comma 4 c.p.p., qualora si intenda che il pubblico ministero competente a promuovere la conversione della pena pecuniaria inesigibile sia quello dell'esecuzione, ne deriverebbe una distonia di sistema per cui il pubblico ministero che assume l'iniziativa propositiva sarebbe diverso da quello legittimato ad impugnarla.

PARTE QUARTA

26) Le misure di prevenzione

Nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica - in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale - nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesta; nelle ipotesi di plurime manifestazioni di pericolosità sociale indicate nella proposta, assume rilievo centrale nella attribuzione della competenza, da un lato l'aspetto della più accentuata "gravità" del singolo fatto espressivo di pericolosità (specie se trattasi di fatto idoneo a determinare l'attrazione del proposto nell'area della pericolosità cd. qualificata per appartenenza ad una organizzazione di stampo mafioso), dall'altro l'aspetto della «continuità di azione» del soggetto in un dato territorio, criterio, quest'ultimo, che consente di mantenere ferma la competenza del giudice del luogo di "abituale pericolosità" anche in presenza di uno o più fatti di maggiore gravità commessi in luogo diverso ma del tutto episodici. La suddetta considerazione si fonda sulla natura stessa del giudizio di prevenzione, che è essenzialmente «inquadramento di una condizione» e non giudizio ricostruttivo del singolo fatto; dunque, ad essere rilevante è il luogo ove tale complessiva condizione di pericolosità si sia manifestata con maggiore continuità (in tal senso, Sez. I, n. 42238 del 18 maggio 2017, Rv 270972; nonché Sez. I, n. 45380 del 7 luglio 2015, Rv 265255).

Ne consegue che lì dove la condizione di pericolosità, per come prospettata, includa l'ipotesi della appartenenza ad un sodalizio mafioso (pericolosità qualificata) la competenza del Tribunale vada individuata con riferimento al luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del gruppo criminale, in quanto luogo di manifestazione della capacità di intimidazione del gruppo medesimo (Sez. 1, n. 51076 del 4.4.2014, Rv 261601), mentre, nelle ipotesi in cui la condizione soggettiva sia correlata a condotte diverse dall'appartenenza al sodalizio, ad essere prevalente è il criterio della continuità di azione (intesa come luogo ove il soggetto ritenuto pericoloso manifesta il numero più consistente e ripetuto di condotte devianti) e non necessariamente il luogo di commissione del reato di maggiore gravità (Sez. 1, n. 1446 del 14 settembre 2022, (dep. 2023), Rv. 283972).